Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 299

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di mercoledì 15 gennaio 2020

INDICE

Commissioni congiunte

4ª (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):
Plenaria . . . . . *Pag.* 7

1ª (Affari costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Plenaria . . . . . » 10

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 18

3ª - Affari esteri:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60) . . . . . » 28

4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 29

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 36

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 44

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 48

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) . . . . . » 58
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) . . . . . » 58
Plenaria . . . . . » 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

10ª - Industria, commercio, turismo:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 67
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76) . . . . . » 67
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . » 68
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 69
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 70
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 75
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 81
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 88
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 92

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 101
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 102
Ufficio di Presidenza . . . . . » 105
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . » 106
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) . . . . . » 115
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 116
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 117
Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 119
Per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 121

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 123

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente della 4ª Commissione del Senato
DONNO

Intervengono il ministro della difesa Guerini e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Calvisi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente DONNO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della difesa sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, con particolare riferimento all'Iraq

La presidente DONNO, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Ministro per lo svolgimento del suo intervento.

Il ministro GUERINI svolge il proprio intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO *(M5S)* e FERRARI *(Lega)*, il senatore VATTUONE *(PD)*, i deputati DEIDDA *(FDI)* e PEREGO DI CREMNAGO *(FI)*, la senatrice GARAVINI *(IV-PSI)* e il deputato SILLI *(Misto-NCI-USEI-C-AC)*.

Il ministro GUERINI risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

La presidente DONNO ringrazia il ministro Guerini e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,25.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente OSTELLARI, ad un'istanza del senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, dà assicurazioni in ordine alla possibilità di iniziare i lavori in sede referente, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento; peraltro, anche alla mera lettura del documento di raccolta delle firme apprestato ai fini amministrativi, risultano le presenze che sarebbero prescritte in caso di votazioni.

IN SEDE REFERENTE

(255) ***CALIENDO ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2019.

Il relatore per la Commissione giustizia Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* invita ad acquisire il materiale già raccolto nella precedente legislatura sull'omologo disegno di legge, nel ciclo di audizioni allora disposto dalle Commissioni riunite. Ciò non impedisce di prefigurare ulteriori audizioni, sia pur limitate nel tempo e riferite ai fatti nuovi sopraggiunti.

Conviene il relatore per la Commissione affari costituzionalI BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Sulle proposte dei relatori concorda il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* invita a non disattendere l'esigenza sottostante al disegno di legge, frutto di una lunga elaborazione parlamentare nella scorsa legislatura, di cui si deve tenere conto: il testo, votato dal Senato, fu sostanzialmente modificato dalla Camera, provocando un ritardo che ne impedì l'approvazione definitiva in seconda lettura. L'apparenza di imparzialità dei magistrati è il valore sotteso a tale proposta: si tratta di un valore alla cui tutela il Governo dovrebbe tenere il massimo grado, anche nella diversa questione della disciplina delle elezioni interne alla magistratura per designare i componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il presidente OSTELLARI invita i Gruppi ad indicare, entro le ore 12 di giovedì 23 gennaio 2020, i soggetti da audire (in un numero non superiore a tre per Gruppo). I relatori acquisiranno anche i documenti inerenti della scorsa legislatura, affinché l'istruttoria legislativa possa valersi dell'intero compendio conoscitivo agli atti del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1075) ***CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio 2019.

La relatrice per la Commissione giustizia D'ANGELO *(M5S)* non ravvisa ostacoli all'inizio immediato della discussione generale.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)*, ricordata la storia del Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudica opportuno richiedere un parere al Consiglio Superiore della Magistratura, indagando anche sul carico di lavoro di tale tipo di organo giurisdizionale.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che l'esigenza testé affacciata sia condivisibile; essa può essere conseguita anche mediante lo svolgimento di audizioni. Il Gruppo della Lega, peraltro, esprime apprezzamento per l'obiettivo di semplificazione sotteso a tale tipo di proposta legislativa.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* concorda con l'opportunità di richiedere un parere al Consiglio Superiore della Magistratura, essendo necessario conoscere i dati aggiornati del carico di lavoro relativo al tribunale superiore. Dissente invece dallo svolgimento di audizioni.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* concorda con lo svolgimento di audizioni e con la richiesta di parere al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* invita a contemplare l'audizione di tutti gli *stakeholders* coinvolti nell'apparato che ruota intorno al Tribunale superiore delle acque pubbliche: non quindi soltanto i magistrati, ma anche gli altri fruitori del servizio giustizia.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* invita a considerare, tra i soggetti auditi, anche i docenti di diritto costituzionale e coloro che sono in grado di offrire una valutazione in ordine al divisato passaggio, in tema di diritti soggettivi, da un organo della giurisdizione ordinaria al tribunale amministrativo regionale.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)*, ribadita la sua ostilità al disegno di legge in titolo, invita a contemplare anche l'audizione di una rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).

Non facendosi osservazioni ulteriori rispetto a quella del senatore Crucioli, il presidente OSTELLARI conclude fissando il termine di giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 12, per l'indicazione di tre nominativi per Gruppo di soggetti da audire in un breve ciclo di audizioni; l'attività istruttoria sarà peraltro integrata dalla richiesta di un parere al Consiglio Superiore della Magistratura sul merito del provvedimento, nonché dalla richiesta al Governo di dati aggiornati sul carico di lavoro dei predetti organi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONI 1ª e 13ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (n. 137)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, il quale fa presente di essere stato informato che la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 dovrebbe riunirsi in data odierna per esprimere l'intesa sullo schema di decreto legislativo in titolo. Gli risulta altresì che, in tale sede, verranno proposte anche alcune modifiche allo schema di decreto medesimo. Ritiene pertanto che sarebbe necessario rinviare l'avvio dell'esame in modo che le Commissioni riunite possano pronunciarsi avendo un quadro di riferimento definitivo.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* si associa alla richiesta del senatore Augussori condividendo le considerazioni testé esposte.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritiene non accoglibile la richiesta formulata dal senatore Augussori, poiché il testo all'esame delle Commissioni riunite non può che essere quello trasmesso dal Governo ed è in relazione a questo che le Commissioni riunite sono tenute a iniziare l'esame, fermo restando che in sede di espressione del parere potranno essere proposte modifiche anche tenendo conto dei lavori della Conferenza Unificata.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* si associa alla richiesta del senatore Augussori, che ritiene assolutamente legittima e opportuna.

La senatrice NUGNES *(Misto-LeU)* ritiene invece del tutto fuori di luogo la richiesta del senatore Augussori, che sarebbe concepibile solo se il Governo avesse preannunciato l'intenzione di ritirare l'atto del Governo e presentare un testo diverso, il che palesemente non si è verificato.

La presidente MORONESE fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato assegnato in data 18 dicembre 2019 e il termine per l'espressione del parere scade il 1º febbraio. L'assegnazione è stata disposta dalla Presidenza del Senato con riserva – in considerazione della imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, prevista per il 6 febbraio prossimo – nonostante il provvedimento risulti privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata. Conseguentemente le Commissioni possono avviarne l'esame, ma dovranno aspettare che il Governo presenti la documentazione mancante prima di esprimere il parere. Deve inoltre considerarsi che, nella settimana in corso, le Commissioni compenti non potrebbero comunque concludere l'esame in quanto il termine per le osservazioni della 7ª Commissione scade il prossimo 17 gennaio.

Il senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* manifesta la propria sorpresa per le critiche rivolte alla richiesta del senatore Augussori, che gli appare non solo legittima ma ragionevole e opportuna.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che nessuno contesta la legittimità della richiesta del senatore Augussori, ma che la decisione di procedere comunque all'esame nella seduta odierna è coerente con l'assegnazione disposta dalla Presidenza del Senato e funzionale all'esigenza di garantire un adeguato spazio all'esame parlamentare.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*, nel ritienere anch'egli legittima e opportuna la richiesta del senatore Augussori, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 30 del 2017, contenente la delega nell'esercizio della quale è stato formulato lo schema di decreto in esame. Il citato comma 5, nel disciplinare le modalità di adozione dei decreti legislativi, prevede, tra l'altro, che i decreti legislativi sono adottati previa intesa da sancire in sede di Confe-

renza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e che, successivamente, lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. La lettera della richiamata disposizione conferma pertanto la fondatezza della richiesta del senatore Augussori anche sul piano più strettamente normativo.

La presidente MORONESE, dopo aver ribadito che nessuno contesta la legittimità della richiesta del senatore Augussori, rileva che le considerazioni testé svolte dal senatore Grassi non possono essere prese in considerazione in questa sede, in quanto il lavoro delle Commissioni riunite è vincolato al rispetto dei limiti posti dall'assegnazione della Presidenza del Senato. L'assegnazione – come già ricordato – è stata disposta con riserva e il termine per l'espressione del parere scade il 1º febbraio. Ciò implica che le Commissioni possono avviare l'esame e sono tenute ad avviarlo con modalità tali da consentire la conclusione dello stesso entro il termine del 1º febbraio, fermo restando che tale conclusione potrà avere luogo solo dopo la trasmissione della documentazione relativa all'intesa e al parere mancanti.

La senatrice Assuntela MESSINA *(PD)*, relatrice per la 13ª Commissione, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018 recante «Codice della protezione civile». Il provvedimento è emanato in attuazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge delega n. 30 del 2017 che consente l'emanazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, di disposizioni integrative o correttive dei medesimi, nel rispetto dei criteri e principi direttivi stabiliti dalla originaria legge delega.

Il testo si compone di 24 articoli.

L'articolo 1 reca due modifiche all'articolo 2 del Codice volte a chiarire meglio la natura delle attività di protezione civile. In particolare, al comma 4, lettera *g)*, riconosce nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, la possibilità di scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione. Con una modifica al comma 7 si precisa invece che tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ma anche dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private.

L'articolo 2 contiene modifiche puntuali al comma 3 dell'articolo 3 del Codice, nella parte in cui prevede che gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, definiti nell'ambito della pianificazione di protezione civile, sono individuati dalle Regioni e costituiti da uno o più Comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.

La norma in esame precisa che l'individuazione da parte delle Regioni deve avvenire in raccordo con i prefetti. Un'ulteriore modifica al medesimo comma 3 corregge un errato rinvio normativo.

L'articolo 3 specifica che le funzioni di protezione civile svolte dagli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del codice, devono rientrare nell'ambito delle funzioni di propria competenza ed elimina un refuso presente nella successiva lettera *e)*.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 8, comma 1, del Codice, che elenca le funzioni di rilievo nazionale attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una prima modifica è volta a precisare che la sala operativa nazionale interforze prevista per il coordinamento degli interventi del Servizio nazionale della protezione civile opera presso il Dipartimento della protezione civile. Una seconda modifica stabilisce che il succitato coordinamento è garantito anche attraverso l'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del codice (che individua lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali quali componenti del Servizio nazionale della protezione civile) in raccordo con le amministrazioni interessate. In proposito, ricorda che – come indicato nella relazione illustrativa – la finalità della norma è quella di «disciplinare l'impiego di team di personale del Sistema di protezione civile a supporto dei territori colpiti secondo una prassi consolidata».

Un'ulteriore modifica specifica che il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, non ha come compito solo l'esecuzione di esercitazioni di protezione civile volte alla verifica dei piani nazionali (come previsto dal testo vigente), ma anche quello di provvedere alla programmazione delle esercitazioni medesime. A tale proposito, ricorda che – in base alla relazione illustrativa – la finalità della disposizione è di «rappresentare un concetto di esercitazione più ampio, che prevede un preventivo percorso di programmazione sia in termini di attività che di obiettivi da perseguire, ai fini di una maggiore efficacia di tale importante attività di prevenzione dei rischi».

L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle funzioni del prefetto in occasione di eventi emergenziali, recata dall'articolo 9 del codice. Nello specifico, si introduce la possibilità che lo scambio di informazioni assicurato dal prefetto, nel limite della propria competenza territoriale, avvenga anche con le Province, ove delegate, oltre che con altri soggetti, tra cui le Regioni e i Comuni.

Un'ulteriore modifica in materia di scambi informativi è prevista dall'articolo 6, che interviene sull'articolo 11 del codice concernente le funzioni delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province. In particolare, nella parte in cui si dispone che le Regioni disciplinino la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni, si precisa che il flusso di raccolta e scambio delle informazioni deve interessare anche le Province, ove delegate. Ciò viene motivato dalla relazione illustrativa alla luce del fatto che

«alcune Province hanno mantenuto anche dopo la legge n. 56 del 2014 competenze specifiche in materia di protezione civile».

Altre novelle recate dall'articolo 6 sono finalizzate a estendere anche ai piani di ambito le disposizioni che disciplinano la predisposizione dei piani provinciali. In virtù di tali modifiche la predisposizione e approvazione del piano di protezione civile di ambito è posta in capo alle Province in qualità di enti di area vasta e sottratta ai Comuni.

Un'ultima novella, modificando il comma 4 dell'articolo 11 del Codice, che richiede che la disciplina regionale debba essere aggiornata e coerente con le direttive in materia adottate ai sensi dell'articolo 15, prevede che tale coordinamento debba essere assicurato solo con riferimento ai provvedimenti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 15 del codice medesimo.

L'articolo 7 reca una serie di modifiche all'articolo 12 del codice, che disciplina le funzioni dei Comuni. Una prima modifica interviene sulla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 12, ove si dispone che i Comuni, anche in forma associata, provvedano con continuità all'attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*. La norma in esame, in luogo del rinvio all'articolo 11, stabilisce che la citata attuazione riguarda, in particolare, le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, sulla base dei criteri fissati da apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri come recepiti dai diversi ordinamenti regionali. Tutte le altre modifiche recate dall'articolo in esame sono volte a restringere la competenza del Comune al solo territorio comunale, eliminando i riferimenti all'ambito previsti dal testo vigente.

L'articolo 8 apporta una serie di integrazioni all'articolo 13 del codice, che reca disposizioni relative alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello specifico, sono incluse nel novero delle strutture operative contemplate dall'articolo 13 anche le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

Con riferimento allo svolgimento di attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, si precisa che tali attività riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

È inoltre integrato il disposto del comma 5 dell'articolo 13 del Codice, che demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e delle procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, al fine di prevedere che con lo stesso decreto si provveda alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui – su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di emergenze di rilievo nazionale e limitata-

mente alla durata delle relative esigenze emergenziali – il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile.

Prende quindi la parola il senatore CORBETTA *(M5S)*, relatore per la 1ª Commissione, per illustrare i restanti articoli del provvedimento.

L'articolo 9 modifica l'articolo 14 del codice, in materia di funzioni e composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile. Al fine di evitare dubbi interpretativi, si specifica che, fermo restando il disposto del comma 2 (in base al quale è componente del comitato operativo il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del medesimo Corpo), nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, allora al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente.

L'articolo 10 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 16 del Codice, al fine di precisare che rispetto all'azione del Servizio nazionale della protezione civile in relazione alle varie tipologie di rischi, sono fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi.

L'articolo 11 apporta alcune modifiche all'articolo 17 del codice, che riguarda i sistemi di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, al fine di prevedere la facoltà, per il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome, di avvalersi anche di eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni. È inoltre introdotta una disposizione secondo cui l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile si esplica anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico denominato IT-alert.

L'articolo 12 reca due modifiche all'articolo 18 del codice, che disciplina la pianificazione di protezione civile. La prima modifica è finalizzata a stabilire che la definizione degli ambiti ottimali avviene solamente su base provinciale e non anche, come prevede il testo vigente, comunale. La seconda modifica prevede che le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile e dei relativi monitoraggio, aggiornamento e valutazione, siano disciplinate con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Prevede inoltre che la medesima direttiva definisca anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.

L'articolo 13 reca alcune novelle all'articolo 22 del codice volte a specificare che le azioni di coordinamento e monitoraggio in materia di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile

possono essere definite con più direttive e devono riguardare, oltre che gli effetti delle azioni, anche le azioni stesse.

L'articolo 14 modifica l'articolo 23, comma 1, del codice che disciplina la procedura per la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile. In primo luogo, si specifica che, ai fini della richiesta di mobilitazione da parte del Presidente della Regione o della Provincia autonoma, occorre una dichiarazione dei medesimi enti sul pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, invece della prevista attestazione, e ciò in coerenza con l'urgenza della mobilitazione straordinaria connessa con l'emanazione del relativo decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. In secondo luogo, è previsto il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili, oltre che delle Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile e delle strutture operative nazionali, anche dei Comuni o delle loro forme associative per supportare gli enti locali coinvolti.

L'articolo 15 novella l'articolo 24 del codice, riguardante la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, prevedendo, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, che il Consiglio dei ministri emani una o più deliberazioni (invece di una sola deliberazione) per lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, per il completamento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica è finalizzata a garantire in tempi rapidi le risorse per l'assistenza alla popolazione, il ripristino dei servizi essenziali e il sostegno al tessuto sociale ed economico del territorio colpito senza dover aspettare i tempi più lunghi richiesti da una puntuale quantificazione di tutti gli interventi, come previsto dal vigente articolo 24.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 25 del codice, introducendo una modifica di coordinamento normativo e la correzione di un refuso.

L'articolo 17 modifica l'articolo 26 del codice, in cui sono disciplinate le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, al fine di specificare che le rimodulazioni del piano degli interventi possono essere effettuate entro il termine di scadenza della contabilità speciale, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, e di prevedere, espressamente, l'individuazione dell'autorità che gestisce la contabilità speciale e, in merito, l'attribuzione di determinati compiti.

L'articolo 18 reca modifiche all'articolo 27 del codice, al fine di stabilire il termine massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza per il mantenimento delle contabilità speciali, di prevedere il versamento nelle contabilità speciali di risorse provenienti da donazioni e da altre pubbliche amministrazioni e di specificare che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, vincolate alla realizzazione dei piani indicati nelle ordinanze emergenziali, devono essere utiliz-

zate secondo le modalità e nei termini previsti nelle ordinanze di chiusura dello stato di emergenza.

L'articolo 19 modifica l'articolo 29 del codice, che disciplina la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile, al fine di introdurre nella legislazione nazionale le modifiche intervenute in sede europea. In particolare, la norma prevede la partecipazione del servizio nazionale di protezione civile al pool europeo di protezione civile e al sistema rescEU, e la richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

L'articolo 20 modifica l'articolo 40 del codice, intervenendo sulla disciplina del rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile. In particolare, si precisa che in occasione di attività o interventi all'estero di lunga durata, l'anticipazione dei rimborsi previsti, da parte dell'autorità che ha autorizzato tali interventi, viene erogata nei limiti stabiliti con le ordinanze emergenziali. Si stabilisce, inoltre, il termine di due anni, successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività, entro cui far pervenire le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro.

L'articolo 21 riscrive il comma 3 dell'articolo 42 del codice, al fine di semplificare i rapporti tra il comitato nazionale del volontariato di protezione civile e le due commissioni – nazionale e territoriale – che lo compongono. A tal fine, sono soppressi i riferimenti alle riunioni in forma plenaria del comitato e alla partecipazione a tali riunioni di rappresentanti designati in egual misura dalle due commissioni.

Infine, gli articoli da 22 a 24 prevedono, rispettivamente, una modifica di coordinamento normativo, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

La relatrice Assuntela MESSINA *(PD)*, a integrazione della propria relazione, precisa che, come evidenziato nella relazione tecnica, le disposizioni contenute nel provvedimento non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1440) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica***, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPI ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni***

(1022) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CERNO ed altri. – Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica***

(1116) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Estensione del suffragio per l'elezione del Senato***

– e petizione n. 99 ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Corbetta ha ritirato gli emendamenti 01.1 e 1.13.

Circa la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, rileva come tutte le proposte in esame presentino un collegamento con l'oggetto del provvedimento: in particolare, la quasi totalità di questi intervengono sul tema, strettamente correlato e contenuto nell'articolo 58, dell'estensione dell'elettorato passivo per il Senato.

Numerose proposte accompagnano tale modifica a una revisione di altri istituti costituzionali: poiché le modifiche alla Costituzione, ancorché puntuali e limitate, devono essere considerate anche in chiave di sistema, ritiene preferibile non dichiarare inammissibile nessuno degli emendamenti presentati.

Il senatore PARRINI *(PD)* manifesta sorpresa per la decisione adottata dal Presidente sull'ammissibilità degli emendamenti, in netto contrasto con la linea estremamente rigida seguita in occasione della discussione del disegno di legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Alcune delle proposte ammesse al voto contengono infatti interventi molto incisivi che modificano in profondità l'assetto costituzionale dello Stato, introducendo, ad esempio, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Gli emendamenti che modificano la denominazione del Senato hanno invece carattere palesemente ironico: ammetterli, a proprio avviso, lede la stessa dignità dell'istituzione parlamentare. In conclusione, invita il Presidente a riconsiderare il proprio giudizio.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, associandosi al senatore Parrini, ritiene che la modifica all'articolo 58, oggetto del provvedimento, non sia in alcun modo collegabile alla proposta di modificare l'articolo 83 sull'elezione del Capo dello Stato, che porterebbe, per il tramite di un disegno di legge di tutt'altro oggetto, a una modifica della forma di governo: così facendo ci si assumerebbe una grave responsabilità di fronte al Paese.

Il senatore MARCUCCI *(PD)* manifesta sorpresa per la decisione del Presidente, a proprio avviso di natura politica, e si associa alle richieste di spiegazioni avanzate. Denunciando l'incoerenza con le determinazioni assunte al riguardo su altre revisioni costituzionali, auspica possa esserci un ripensamento.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* esprime sconcerto per la determinazione, soprattutto alla luce del precedente del disegno di legge del numero dei parlamentari: avanza anche l'ipotesi che la generalizzata declaratoria di ammissibilità sia in ultima analisi finalizzata a ironizzare sul provvedimento. Preannunciando che nel corso dell'esame in Assemblea si rivolgerà al Presidente del Senato, chiede che il Presidente possa7 riconsiderare i criteri adottati.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* si dichiara stupito per le posizioni della maggioranza: il venir meno del principale profilo di differen-

ziazione fra le due Camere non può infatti rimanere privo di conseguenze. La stessa elezione diretta del Capo dello Stato, oggetto di alcuni emendamenti, è infatti coerente con l'elezione a suffragio non più ristretto ma universale del Senato, così come l'abbassamento dell'età per accedere alla carica è coerente con l'ampliamento dell'elettorato passivo. Tuttavia, propone che il Presidente svolga un supplemento di riflessione in raccordo con il Presidente del Senato: qualora, all'esito dell'ulteriore istruttoria, dovesse emergere un'ipotesi di inammissibilità su alcune delle proposte del proprio Gruppo, si dichiara favorevole a un preventivo ritiro.

Il senatore PARRINI *(PD)* si dichiara recisamente contrario ad ogni tipo di rinvio della votazione, auspicando, peraltro, che la decisione assunta non fosse adottata proprio nel tentativo di provocarlo.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svolto e delle richieste avanzate, dispone una breve sospensione per svolgere ulteriori valutazioni.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,30.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* invita la maggioranza a una maggiore coerenza, dato che alcuni degli emendamenti dichiarati inammissibili in occasione dell'esame del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari erano volti addirittura a introdurre il bicameralismo differenziato. Sottolinea che le proposte a sua firma, considerate non attinenti alla materia in esame, avevano valenza politica, in quanto intendevano in realtà enunciare alcuni obiettivi della Lega, per esempio l'introduzione dell'elezione diretta del Capo dello Stato.

In ogni caso, al fine di superare la situazione di *impasse*, ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.30.

Riformula, invece, l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, il cui tenore è simile a quello dell'emendamento 1.28.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Grassi e della senatrice Bongiorno.

Il senatore MARCUCCI *(PD)*, per consentire che si proceda a una unica votazione, riformula l'emendamento 1.28 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.14 (testo 2).

Il senatore CORBETTA *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28 (testo 2).

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* illustra l'emendamento del proprio gruppo 1.29, volto anch'esso ad estendere l'elettorato passivo per il Senato agli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno. Dal momento che la proposta è di tenore analogo, ma non identica, agli emendamenti

1.14 (testo 2) e 1.28 (testo 2), la riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico a questi ultimi.

Il relatore PARRINI *(PD)* esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sugli identici emendamenti 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2).

Il sottosegretario CASTALDI si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

In assenza della proponente, il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* fa proprio l'emendamento 1.1 che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, sono posti a voti gli emendamenti identici 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2), che risultano approvati.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1440, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge costituzionale n. 307, n. 1022 e n. 1116.

IN SEDE REDIGENTE

(876) ***CORBETTA ed altri. – Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo***

(971) ***Simona PERGREFFI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere***

(1537) ***Erika STEFANI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2019.

Il relatore GARRUTI *(M5S)*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni informali, ritiene opportuno istituire un comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, coordinando i tre disegni di legge all'esame.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* accoglie la proposta del relatore.

Anche il senatore PARRINI *(PD)* concorda.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, nell'esprimere il consenso a nome del Gruppo, chiede se sia possibile far partecipare al comitato ristretto le proponenti dei disegni di legge n. 971 e n. 1537, sebbene non facciano parte della Commissione.

Il PRESIDENTE precisa che ogni Gruppo potrà indicare un proprio rappresentante, eventualmente attraverso la sostituzione di un componente della Commissione per il provvedimento.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 17 gennaio il termine entro cui i Gruppi saranno tenuti a indicare i propri rappresentanti in seno al comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1477) ***ROMEO ed altri. – Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo***

(Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in esame, che intende avviare un percorso per il superamento delle disuguaglianze retributive e previdenziali tuttora sussistenti tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e per consentire di effettuare interventi normativi volti a migliorare ulteriormente la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad assicurare il superamento delle attuali differenze retributive e previdenziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto ad altri corpi dello Stato.

In particolare, tra i princìpi e criteri direttivi si prevede l'individuazione del trattamento retributivo adeguato e proporzionato ai compiti e alle funzioni dei Vigili del fuoco, tenendo in particolare conto dei rischi connaturati alle missioni di soccorso pubblico e di prevenzione e spegnimento degli incendi, ivi compreso il completamento del progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia.

Si dispone inoltre la progressiva estensione di specifici istituti previsti dal regime previdenziale in vigore per il personale appartenente alle Forze di polizia, dando priorità a quello relativo alla maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997.

In un'ottica di complessivo efficientamento dell'attività svolta dal personale dei Vigili del fuoco, si prevede anche la contestuale rivisitazione delle modalità di effettuazione dei servizi di istituto del Corpo nazionale.

Tra i princìpi e criteri di delega compaiono anche ulteriori interventi correttivi e integrativi dei decreti legislativi n. 217 del 2005, n. 139 del 2006, n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018, in materia di riordino di funzioni e di ordinamento del personale del Corpo, sia per apportare alcune correzioni di refusi o di errori anche di carattere terminologico, sia per intervenire ulteriormente su alcune tematiche concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale. Nello specifico, si intende prevedere un nuovo sistema di assunzione che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati, una ridefinizione dell'ordinamento e dei compiti della componente volontaria del Corpo, nonché il completamento del percorso di integrazione del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, al fine di assicurare un più sistematico coinvolgimento dei comandanti dei Vigili del fuoco nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 3 prevede un contributo da parte dei privati alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico, in occasione di manifestazioni pubbliche che richiedano un rafforzamento degli ordinari presidi dei Vigili del fuoco, in analogia a quanto già previsto all'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2014 per le manifestazioni sportive.

L'articolo 4 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le sanzioni penali e la sospensione dell'attività in caso di inadempimento degli obblighi di sicurezza antincendio da parte del titolare di una delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi. In particolare, la disciplina prevista per l'estinzione del reato con riferimento ai luoghi di lavoro è estesa anche alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro.

L'articolo 5 novella l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di gestire, in piena autonomia e con tempestività, gli interventi manutentivi presso le proprie sedi, affidando le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri uffici tecnici e sottraendole al sistema del cosiddetto «manutentore unico».

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 217 del 2005 al fine di prevedere che il personale del Corpo debba aver prestato almeno due anni di effettivo e ininterrotto servizio nella stessa sede prima di poter presentare domanda di trasferimento.

L'articolo 7 dispone, allo scopo di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, un incremento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili pari a 0,75 centesimi di euro a passeggero e destina alla medesima finalità un fondo di 30 milioni di euro annui, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico comunque generato.

Nel medesimo articolo viene prevista la possibilità da parte delle società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo per i servizi antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, di poter estinguere il relativo debito erariale versando all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto. Detta somma deve intendersi a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.

L'articolo 8 prevede la fondazione dell'Istituto per la conservazione della storia dei Vigili del fuoco, con sede inizialmente a Mantova e a Napoli, al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco. Si demanda a un decreto ministeriale la concreta disciplina dell'Istituto, della sua organizzazione e delle sue modalità di funzionamento, prevedendo anche la possibilità di individuare ulteriori sedi.

L'articolo 9 interviene in tema di riutilizzo dei beni immobili del demanio militare dismessi dal Ministero della difesa e riconsegnati all'Agenzia del demanio, riconoscendo a tutte le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile un diritto di prelazione su tali beni dismessi, ai fini della loro riconversione a sedi di servizi.

L'articolo 10, infine, dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione ai costi del servizio antincendio negli aeroporti, in relazione alle novità introdotte con l'articolo 7.

Sebbene il testo all'esame apporti significativi miglioramenti al trattamento economico e previdenziale dei Vigili del fuoco, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per individuare le eventuali modifiche che fossero necessarie per rispondere a ulteriori esigenze.

La senatrice PINOTTI *(PD)* esprime apprezzamento per la discussione sulle problematiche riguardanti il Corpo dei vigili del fuoco. Tuttavia, segnala che le risorse per gli incrementi delle retribuzioni dei Vigili del fuoco sono già state stanziate con la legge di bilancio 2020 recentemente approvata.

Poiché il testo reca anche norme di natura ordinamentale, peraltro assegnando in materia una delega al Governo, vi è il rischio concreto di uno slittamento della valorizzazione salariale che, al contrario, potrebbe essere attuata a breve. Propone, quindi, di espungere dal testo le norme di carattere economico.

Il relatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* precisa che il disegno di legge in esame è stato presentato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ma si era convenuto di posticiparne l'esame dopo la sessione di bilancio. Ritiene opportuno, quindi, esaminare il testo nella sua versione originaria.

La senatrice PINOTTI *(PD)* ribadisce che, in questo modo, si corre il rischio di posticipare la corresponsione degli aumenti retributivi – che potrebbe essere realizzata a breve – all'approvazione non solo del disegno di legge delega in esame, che reca per lo più norme di carattere ordinamentale, ma anche dei relativi decreti attuativi.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 12 di venerdì 24 gennaio il termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(*Doc.* XXII, n. 9-*bis*) *VALENTE ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»*

(Discussione e rinvio)

La relatrice MAIORINO *(M5S)* riferisce sulla proposta di proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018 istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Sottolinea che la proroga, che sposta da febbraio 2020 alla fine della XVIII legislatura il termine per la conclusione dei lavori, appare necessaria ai fini del compimento dell'attività intrapresa dalla Commissione.

Segnala che l'attività svolta fino ad ora si è sostanziata in diversi sopralluoghi sul territorio, visite a centri antiviolenza particolarmente significativi e incontri con rappresentanti delle procure e dei tribunali, finalizzati a indagare tutti gli aspetti del fenomeno della violenza contro le donne. Al contempo, per poter evidenziare con precisione i passaggi più a rischio nei processi per violenza, la Commissione ha predisposto distinti questionari da inoltrare ai presidenti dei tribunali ordinari e dei tribunali di sorveglianza, alle procure della Repubblica, alla scuola superiore e al Consiglio superiore della magistratura, agli ordini regionali degli psicologi e al Consiglio nazionale forense. Durante lo svolgimento di queste attività, sono emerse molteplici aspettative e sono state formulate diverse richieste da parte di soggetti auditi e di operatori delle strutture visitate che rendono

necessario un ulteriore approfondimento del fenomeno, in particolare sotto il profilo della sua prevenzione.

Inoltre, giova ricordare che tra gli obiettivi della Commissione vi è il monitoraggio costante dei femminicidi, che necessita di un tempo sufficiente a mettere alla prova e testare il funzionamento del sistema di assistenza delle vittime e la risposta penale che viene avviata al momento della denuncia.

Con la proroga in esame si intende, dunque, consentire la prosecuzione del lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, dare spazio alle attività future delineate e procedere a una opportuna valutazione della documentazione acquisita, in vista della elaborazione della relazione conclusiva e dell'adozione delle conseguenti proposte. A tale proposito, ricorda che il termine di durata dei lavori della Commissione, coincidente nel testo originario della proposta istitutiva con il termine della legislatura, era stato ridotto a un anno nel corso dell'esame parlamentare del documento.

Segnala, infine, che nella proposta di proroga la dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 5, della delibera istitutiva è integrata lasciando inalterati il limite di spesa già previsto per ciascun anno fino al termine della legislatura, nonché la possibilità di integrazione della dotazione prevista dal secondo periodo del suddetto comma 5.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* rileva il rischio che l'approvazione della proposta di proroga non avvenga tempestivamente, dato che l'insediamento della Commissione è avvenuto il 7 febbraio 2019. Si chiede se in tal caso non si potrebbe configurare l'eventualità di dover provvedere a una nuova costituzione.

Ritiene perciò opportuno, in ogni caso, che la Commissione presenti una relazione finale sull'attività svolta sinora, poiché questo rientra tra i suoi compiti istituzionali, prima di procedere all'esame della proposta di proroga, su cui peraltro – a nome del Gruppo – esprime un orientamento favorevole.

La relatrice MAIORINO *(M5S)* assicura che la Commissione sarà pronta a presentare la relazione sull'attività svolta fino ad ora.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1440

Art. 1.

1.14 (testo 2)
CALDEROLI, AUGUSSORI, BONGIORNO, GRASSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.28 (testo 2)
PARRINI, DE PETRIS, FARAONE, MARCUCCI, PERILLI, UNTERBERGER, BRESSA, GARRUTI, SUDANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.29 (testo 2)
FAZZOLARI, LA RUSSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,50

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO, CLAUDIO FRANSCELLA

DIFESA (4ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1163) ***Alessandra MAIORINO ed altri. – Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle attività di ricerca tecnologica e innovazione nell'ambito della Difesa***
(Esame e rinvio)

La presidente DONNO *(M5S)*, in qualità di relatrice, illustra il provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che esso tiene conto del rapido mutamento del contesto internazionale, che segna il ruolo sempre più forte della tecnologia nella geopolitica e che richiede di mantenere e di migliorare la capacità nazionale di creare innovazione, anche tenendo conto delle sempre più frequenti evoluzioni in chiave duale delle tecnologie militari.

Se per alcuni profili, infatti, il settore della difesa resta *leader* indiscusso dell'innovazione, tra i quali quello dell'aerospazio, in altri le aziende civili si modernizzano autonomamente. Anche in occasione della sessione dell'Assemblea parlamentare della NATO tenutasi nella località canadese di Halifax nel novembre 2018, si è infatti sottolineata la necessità che gli Alleati si adattino al nuovo panorama scientifico e tecnologico con iniziative, a livello nazionale, simili a quella adottata dai governi francese e tedesco, che hanno pianificato l'istituzione di specifiche agenzie per l'innovazione nell'ambito della Difesa.

In questo panorama l'Italia patisce una qualità inadeguata delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi; investimenti in ricerca e sviluppo ancora insufficienti e una lenta evoluzione della domanda di innovazione da parte del settore pubblico e delle imprese. Un altro *gap* da colmare è poi l'oggettiva frammentazione delle tante strutture di eccellenza nazionali,

non adeguatamente messe a sistema per la necessaria valorizzazione e crescita del comparto industriale, delle piccole e medie imprese (PMI) e del mondo accademico e della ricerca.

Stante quanto precede, il disegno di legge istituisce un'agenzia che si occupi di innovazione tecnologica nell'ambito del comparto Difesa (ispirata al modello statunitense), e considera di interesse strategico anche le tecnologie civili d'avanguardia.

Procede quindi all'esame dei tre articoli che compongono il disegno di legge. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi finalizzati a razionalizzare i centri di test e ricerca delle Forze armate ovvero interforze all'interno del Ministero della difesa. L'obiettivo è quello di razionalizzare le risorse e creare delle necessarie sinergie. Si dovrà disegnare una realtà capace di coniugare aspetti di politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca

L'articolo 2, al comma 1, reca invece i principi e i criteri direttivi della delega.

Spicca, in particolare, la scelta di riconvertire con nuovi compiti e attività il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) di San Piero a Grado (nell'area di Pisa). Tale scelta tiene conto dei fattori logistici, delle ricadute in termini occupazionali (tra le quali il possibile rientro di ricercatori italiani costretti a stabilirsi all'estero per mancanza di opportunità lavorative in Italia) nonché delle conseguenti potenzialità formative di cui beneficerebbero l'industria e la Difesa. Il predetto centro si evolverà pertanto nel Centro interforze per l'innovazione e le tecnologie strategiche (CINTES), con l'obiettivo di creare le condizioni indispensabili per l'attivazione di un *network* con le università, i centri di ricerca, le *startup*, la grande industria (ad esempio Leonardo) e le piccole e medie imprese.

Il nuovo Centro provvederà agli studi e alle ricerche sullo sviluppo di tecnologie innovative di interesse della difesa, nonché alla verifica in fase esecutiva dei relativi contratti, per applicazioni di specifico interesse militare delle Forze armate e concorrenti allo sviluppo di sistemi di potenziale impiego in ambito civile, nell'ottica dello sviluppo prioritario di tecnologie a doppio uso, civile e militare e nel pieno rispetto della legge n. 185 del 1990.

Inoltre, la nuova struttura continuerà a gestire il reattore termico sperimentale «Galilei» e la sua dismissione, nonché il condizionamento e la conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dal medesimo e dalle strutture della Difesa, in conformità alla normativa vigente.

Un ulteriore compito sarà poi quello di contribuire alla formazione tecnico-professionale del personale civile e militare della difesa e, sulla

base di specifici protocolli di intesa, del personale di altre amministrazioni dello Stato. Restano di competenza del Centro anche le attività e la supervisione, nel settore della Difesa, in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni (ionizzanti e non ionizzanti), e l'aggiornamento della normativa nel campo della compatibilità elettromagnetica e dell'optoelettronica.

Il nuovo Centro si porrà quindi, a livello gerarchico, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e, a livello funzionale, alle dipendenze del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti. Avrà autonomia gestionale e di spesa, nell'ambito delle risorse a esso assegnate e delle direttive di pianificazione del Segretario generale della difesa.

I criteri di delega disciplinano anche i requisiti necessari per detenere la direzione del Centro e gli aspetti correlati al mandato del direttore. Nel dettaglio, il Centro dovrebbe essere retto da un ufficiale dello stato maggiore della difesa, di grado non inferiore al generale di brigata (o grado corrispondente), avente la qualifica di direttore. Quest'ultimo sarà responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione delle risorse umane, finanziarie nonché dei beni strumentali. La nomina verrebbe conferita con decreto del Ministro della difesa per una durata quadriennale, rinnovabile, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza.

Come previsto nelle attività tecnico-scientifiche del Centro saranno poi coinvolti anche altri dicasteri. Il direttore infatti, per l'espletamento dei compiti istituzionali relativi ai progetti, si avvarrà di un consiglio scientifico (da lui presieduto e che adotterà un proprio regolamento interno), composto da otto membri (uno ciascuno per Difesa, Sviluppo economico, Università e MEF, mentre tre, rappresentativi dei settori dell'industria, del mondo accademico e della ricerca, saranno nominati dal direttore tramite avviso di selezione pubblica, previo accertamento dei requisiti di sicurezza).

Compito del consiglio scientifico è deliberare il programma annuale contenente gli indirizzi programmatici per i progetti da avviare e proporre al finanziamento. Il direttore del centro, sentito il consiglio scientifico, ha facoltà di sospendere lo stanziamento di fondi destinati a progetti che non abbiano raggiunto, nei tempi definiti contrattualmente dalle parti contraenti, le obbligazioni di risultato definite dal contratto stesso. I summenzionati fondi potranno in tal modo essere destinati a nuovi progetti.

I criteri di delega disciplinano anche l'organizzazione interna della nuova struttura. In particolare, questa sarà organizzata in reparti, divisioni e uffici e disporrà di personale militare e civile anche esterno all'Amministrazione della difesa, scelto con avvisi di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato. Il direttore, previo parere del consiglio scientifico, nominerà il personale civile responsabile di progetto, selezionato tra coloro i quali dimostreranno di possedere titoli e competenze in relazione al progetto medesimo, previo accertamento dei requisiti di sicurezza. I responsabili di progetto informeranno quindi periodicamente il direttore

dello stato del progetto nelle diverse fasi di ricerca, sviluppo, esecuzione e sperimentazione. È fatta comunque salva la facoltà di distaccare personale di altre amministrazioni dello Stato, per limitate e specifiche esigenze del medesimo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Le articolazioni organizzative del Centro saranno infine divise per garantire le esigenze di sicurezza e di gestione delle informazioni, sulla base della distinzione fra progetti di esclusivo interesse militare della difesa e progetti aperti a collaborazioni anche in ambito civile.

Il comma 2, dell'articolo, provvede, di conseguenza, ad abrogare il decreto del Ministro della difesa 11 dicembre 2006.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria. In conformità alle previsioni della legge n. 196 del 2009, infatti, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, saranno adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea la necessità di approfondire il tema in esame.

Il senatore ORTIS *(M5S)* propone che sul provvedimento in questione la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

La presidente DONNO invita pertanto i Gruppi a inviare presso gli uffici della Commissione le proprie proposte di nominativi da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1606) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DI MICCO *(M5S)* osserva che lo scopo dell'Accordo è definire una solida cornice giuridica per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. L'obiettivo è quello di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.

Procede quindi alla disamina dei 12 articoli che compongono il testo. In particolare, l'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori, mentre il successivo articolo 2 attribuisce la responsabilità della gestione delle attività ai rispettivi ministeri della difesa e individua aree e modalità di gestione sta-

bilendo, altresì, che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere luogo alternativamente in Italia e in Ciad. L'Accordo concerne, in particolare, la politica di sicurezza militare e difesa, lo sviluppo e la ricerca scientifica, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi della difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, le questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari, nonché le visite ufficiali di delegazioni e lo scambio di esperienze tra esperti delle Parti.

Sempre ai sensi dell'articolo 2 sono previsti scambi di visite di delegazioni civili e militari e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa, scambi di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa, nonché esercitazioni militari.

L'articolo 3 concerne quindi gli aspetti finanziari. È previsto che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza, stabilendo altresì che la parte ospitante fornirà le cure di emergenza al personale invitato, presso proprie strutture sanitarie, possibilmente militari e comunque a spese della parte inviante.

L'articolo 4 riguarda invece la giurisdizione e l'articolo 5 reca la disciplina in materia di risarcimento dei danni.

Di particolare importanza appare l'articolo 6, che riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed elenca le categorie di armamenti oggetto della cooperazione. La relazione a corredo del testo presentato alla Camera precisa infatti che la cooperazione nel settore degli armamenti potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Viene inoltre specificato che l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge n. 185 del 1990.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, la proprietà intellettuale e il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati (per cui è previsto sia stipulato uno specifico Accordo di sicurezza).

Infine, l'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione e rivedere o emendare l'Accordo, mentre l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino all'avvenuta denuncia di una delle due Parti, fatte salve le attività in corso, se non diversamente concordato.

Il disegno di legge di ratifica è invece composto da 5 articoli. I primi due contengono rispettivamente le consuete clausole relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, che è pari a circa 9 mila euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, in relazione allo svolgimento delle visite ufficiali e delle consultazioni tra le rispettive delegazioni.

Da ultimo, l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza, mentre l'articolo 5, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Conclude proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole, similmente a quanto deliberato, in prima lettura, dall'omologa Commissione della Camera.

Poiché nessuno chiede di intervenire, sia in sede di discussione generale che per dichiarazione di voto, la presidente DONNO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

(1607) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DI MICCO *(M5S)* illustra i contenuti dell'Accordo, composto da 12 articoli e volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi.

In particolare, l'articolo 1 precisa l'obiettivo di condizioni generali per la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici, mentre l'articolo 2 individua, invece, il campo di applicazione che comprende le seguenti aree e modalità di cooperazione: formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; acquisizione di equipaggiamenti e di materiali; assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi; scambio di informazioni strategiche.

L'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 istituisce quindi una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari e il successivo articolo 6 riguarda invece la giurisdizione. Nel dettaglio, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale civile e militare ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. La giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la sicurezza o il patrimonio dello Stato medesimo e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso.

L'articolo 7 è volto a garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo, mentre l'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.

Gli articoli da 9 a 12 disciplinano, infine, la durata dell'Accordo (5 anni, rinnovabili automaticamente salvo denuncia), i casi di sospensione e risoluzione dell'Accordo, le eventuali controversie e l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica, prosegue l'oratore, si compone invece di 5 articoli. I primi due contengono rispettivamente le consuete clausole relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, mentre il terzo riguarda la copertura finanziaria, che è pari a circa 7.500 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019.

L'articolo 4 contiene quindi una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole, conformemente a quanto deliberato dall'omologa Commissione della Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura.

Poiché nessuno chiede di intervenire, sia in sede di discussione generale che per dichiarazione di voto, la presidente DONNO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

SU UNA RECENTE VISITA PRESSO UNA STRUTTURA MILITARE

La senatrice RAUTI *(FdI)* dà brevemente conto della visita effettuata, lo scorso 7 gennaio al Comprensorio Militare di Persano (in provincia di Salerno), in occasione del 232º anniversario della Bandiera italiana. I reparti visitati, il 4º reggimento carri e l'8º reggimento di artiglieria, si inseriscono in una struttura più grande composta da 3 caserme e 5 reparti, articolati su un'area di circa 1100 ettari e che impegnano un totale di 1720 unità di personale.

I reparti in questione, peraltro, si sono anche recentemente distinti per la collaborazione con gli enti locali a supporto di attività solidaristiche in favore della popolazione del Niger.

La presidente DONNO ringrazia la senatrice Rauti per gli elementi conoscitivi forniti, ponendo l'accento sull'importanza di assicurare la presenza dei membri della Commissione alle manifestazioni che vedono convolti gli enti e i reparti della Difesa.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

242ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* illustra una proposta di parere non ostativo con presupposto, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, nel prendere atto dell'assenza di effetti finanziari diretti correlati al provvedimento in esame, auspica per il futuro un attento monitoraggio volto a scongiurare sovrapposizioni tra l'attività dell'agenzia «ItaliaMeteo» e altri enti, così da evitare l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre chiedere conferma del fatto che le modifiche alle funzioni affidate agli uffici giudiziari per effetto delle norme in esame possano essere sostenute a valere sulle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Altresì, sarebbe utile appurare il carattere ordinamentale del comma 8 del medesimo articolo 2, che limita l'applicazione delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 106/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che, in merito alla proposta 3.0.1 occorre chiedere conferma che, dall'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dal comma 3 del capoverso «Art. 14-*bis*», non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa, inoltre, presente che, sui restanti emendamenti, ivi inclusi quelli del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.1, rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Sui restanti emendamenti esprime un avviso non ostativo, fatta eccezione per le proposte del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, in merito alle quali fa presente l'esigenza di un approfondimento.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente che, presso la Commissione di merito, è stato fissato per il prossimo 23 gennaio il termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.18, 1.19 e 2.6, su cui l'esame resta sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1105) ***COLTORTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso non ostativo sul testo, facendo invece presente la necessità di un approfondimento istruttorio sulle proposte emendative.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* chiede di rinviare ad una prossima seduta la votazione del parere sul testo, per poter prendere visione del contenuto normativo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad una prossima seduta il seguito dell'esame sia del testo che degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.».

Incidentalmente, ricorda che la disposizione di cui si chiede l'espunzione attiene a profili di decontribuzione suscettibili di determinare un decremento di gettito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice BOTTICI *(M5S)* illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, con i quali si forniscono rassicurazioni circa l'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1421) ***Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del GOVERNO se sia pervenuta la relazione tecnica aggiornata necessaria per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i dicasteri competenti, ai fini della predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) ***PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se sono disponibili gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione, ai fini della predisposizione del parere.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di predisporre una nota tecnica che tenga conto della sopravvenienza del nuovo esercizio finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1376) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio*** Square Kilometre Array*, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019*
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 5 novembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota sul provvedimento in titolo, finalizzata ad aggiornare la formulazione dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (n. 137)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'atto risulta al momento privo dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica positivamente verificata e reca, all'articolo 23, una clausola generale di neutralità finanziaria.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che le disposizioni sono per lo più di carattere ordinamentale e appaiono comunque prive di effetti finanziari diretti. Per approfondimenti sul provvedimento, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(835-A) ***DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice PIRRO *(M5S)* illustra il disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni circa i motivi del prolungamento dei tempi di esame di diversi disegni di legge in materia sanitaria, che da tempo sono inseriti nel prospetto settimanale delle convocazioni.

Il PRESIDENTE, nel ricordare come tali questioni abbiano formato oggetto di un'approfondita disamina in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi lo scorso 8 gennaio, fa pre-

sente come i motivi della permanenza di diversi provvedimenti nel prospetto settimanale delle convocazioni non nascano certo da un intento dilatorio, bensì dalla necessità di acquisire dal Governo gli elementi istruttori indispensabili per procedere alla votazione dei relativi pareri.

Il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi, manifestando altresì il proprio disagio per la lunga dilazione nell'esame dei disegni di legge 641, sulla formazione del personale della scuola dell'infanzia, e 897, sulla videosorveglianza, che lo vedono impegnato come relatore, sollecitando fortemente la maggioranza ed il Governo ad assumere una posizione certa e definita.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, nel ricordare che anche nella giornata di ieri sono stati registrati casi di maltrattamenti nei confronti di bambini in alcune realtà scolastiche, rivolge ai colleghi di tutti i Gruppi un invito accorato, affinché possa riprendere celermente l'esame del disegno di legge sulla videosorveglianza, sottolineando come, al di là delle differenze di partito, il Parlamento non possa rimanere inerte dinanzi ad episodi gravi, che richiedono una rapida soluzione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta che sia sul disegno di legge 641 sia sull'897 sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dicasteri interessati, ripromettendosi di farsi parte diligente, al fine di sollecitare gli approfondimenti istruttori necessari per superare le criticità di ordine finanziario attualmente esistenti.

Successivamente, fornisce elementi informativi circa l'istruttoria governativa in corso sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione e non esaminati nelle precedenti fasi della seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 132

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, secondo cui:

– con riferimento alle procedure di assunzione e di spesa, il relativo *iter* non risulta ancora avviato, nelle more dell'emanazione del provvedimento in esame e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione dello statuto dell'Agenzia;

– il mancato avvio dell'*iter* delle procedure di assunzione e di spesa ha determinato, con riferimento alle autorizzazioni di spesa per il 2019, corrispondenti economie di bilancio;

– relativamente ai rimborsi spese per i componenti del comitato tecnico-scientifico, viene confermato il carattere gratuito della partecipazione a tale organismo, fatto salvo il rimborso dei soli oneri di missione, che graveranno sul bilancio dell'Agenzia;

– con riguardo all'eventuale confluenza nell'Agenzia delle risorse umane provenienti dagli enti indicati nell'Allegato 1, viene fatto presente che l'eventuale confluenza avverrà nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia, il cui costo risulta interamente coperto ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio 2018 e, comunque, previa ricognizione delle risorse finanziarie e strumentali e, quindi, previa valutazione dell'effettiva percorribilità, laddove il personale interessato provenga da enti meteo non inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'eventuale confluenza nell'Agenzia del personale proveniente dagli enti di cui all'Allegato 1 avvenga nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia medesima e della relativa copertura di spesa, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REDIGENTE

(788) ***URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno* in bonis *del debitore ceduto***
(Discussione e rinvio)

Il presidente BAGNAI comunica che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 79 e n. 1287 a prima firma, rispettivamente, della senatrice De Petris e del senatore Lannutti, che vertono sulla stessa materia del disegno di legge n. 788. Ricorda inoltre che il senatore Fenu aveva sollecitato l'esame proprio del disegno di legge n. 1287, precedentemente assegnato alla 2ª Commissione e poi riassegnato alla Commissione in data 13 gennaio. Propone pertanto alla Commissione di avviare l'esame con la relazione del senatore Buccarella in merito al disegno di legge n. 788, a prima firma del senatore Urso, rinviando poi la decisione circa l'abbinamento delle tre proposte di legge ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il relatore BUCCARELLA *(Misto)* introduce il provvedimento, soffermandosi soprattutto sull'articolo 1, che definisce le finalità dell'intervento e il suo ambito di applicazione. In particolare, l'obiettivo è quello di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e di favo-

rire e accelerare il ritorno in *bonis* del debitore la cui posizione sia stata oggetto di cessione, col duplice effetto di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico e di favorire la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia. Rientrano nell'ambito di applicazione del disegno di legge in esame i crediti qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi (società cessionarie) da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB). Tale ambito di applicazione viene limitato dalla definizione di tre condizioni applicabili a tali cessioni. Nello specifico, il credito ceduto deve essere stato classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018; il titolare della posizione debitoria ceduta (debitore) deve essere una persona fisica o una piccola e media impresa (PMI); la posizione debitoria deve essere stata ceduta nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2019.

Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 2, che stabilisce, per le cessioni di crediti che rispondono a tali requisiti, un diritto di opzione del debitore ceduto, per effetto del quale quest'ultimo può estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, per un valore comunque non superiore a 25 milioni di euro, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo di esercizio pari al prezzo di acquisto della posizione da parte di detta società cessionaria, aumentato del 20 per cento. Inoltre, definisce, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il valore delle posizioni debitorie e il prezzo di acquisto della posizione. In particolare: il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria; il prezzo di acquisto della posizione è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

Il successivo articolo 3 dispone gli obblighi informativi a carico del soggetto cedente e cessionario, finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di opzione, nonché la procedura mediante la quale tale diritto può essere esercitato. Il cedente e il cessionario sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità della stessa. In mancanza di tale comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il debitore può esercitare l'opzione comunicando tale volontà per iscritto alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di

avvenuta cessione. La comunicazione con cui viene manifestata la volontà di esercizio dell'opzione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento dell'importo di esercizio, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

Infine, l'articolo 4 detta norme transitorie volte ad adeguare la procedura appena descritta con riferimento alle cessioni già avvenute alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 5 dispone che l'avvenuto pagamento del debito a seguito dell'esercizio dell'opzione comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

In conclusione, il relatore si riserva di approfondire ulteriormente i contenuti dei disegni di legge nn. 79 e 1287, già ricordati dal Presidente, ai fini dell'eventuale abbinamento per il prosieguo dell'esame.

Il senatore MARINO *(IV-PSI)* chiede se, per una maggiore e più ampia conoscenza della materia, si intenda procedere con un breve ciclo di audizioni informali.

Il relatore BUCCARELLA *(Misto)* si dichiara favorevole all'ipotesi prospettata dal senatore Marino.

Si associa il PRESIDENTE, che ritiene tuttavia da valutare se attendere il completamento della prima fase istruttoria e poi individuare i soggetti da coinvolgere sulla materia dei crediti in sofferenza, anche in vista dei provvedimenti europei in fase di elaborazione. Ricorda quindi le problematiche relative agli investimenti in zone a rischio climatico, con la consapevolezza che al sistema creditizio italiano, nonostante gli sforzi passati, potrebbe essere chiesto un impegno ancora maggiore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, d'intesa con i presidenti delle Commissioni 5ª e 14ª, senatori Pesco e Licheri, è programmato per il 30 gennaio nel primo pomeriggio un incontro con il vice presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis sui temi afferenti al suo portafoglio e che sono in corso intese con le Presidenze delle omologhe Commissioni della Camera per svolgere tale procedura in sede congiunta.

Il senatore MARINO *(IV-PSI)* chiede che tale incontro non si svolga prima delle ore 15 in quanto alle ore 14 è prevista l'audizione del ministro Gualtieri presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Si associano alla richiesta i senatori FENU *(M5S)* e DE BERTOLDI *(FdI)*.

Il PRESIDENTE assicura che, ove possibile, si terrà conto della esigenza manifestata.

Infine, ricorda che nella giornata di domani, alle ore 13,30, sono state convocate le Commissioni 2ª e 6ª riunite per proseguire l'esame dei disegni di legge in tema di giustizia tributaria e iniziare l'esame dell'atto del Governo n. 143 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce della determinazione della Conferenza dei Gruppi parlamentari dell'8 gennaio, che ha stabilito che «l'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 20 al 24 gennaio», non saranno convocate sedute nella prossima settimana. L'audizione del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport, prevista in sede di Commissioni congiunte 7ª del Senato e VII della Camera, alle ore 11 di martedì 21 gennaio, sarà riprogrammata in altra data.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 15)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha presentato una nuova proposta di risoluzione per l'affare assegnato in titolo, pubblicata in allegato al resoconto dell'8 gennaio.

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* illustra la nuova proposta di risoluzione, soffermandosi sull'impegno al Governo in essa formulato.

Il senatore MOLES *(FIBP-UDC)* presenta e illustra una proposta alternativa di risoluzione, pubblicata in allegato, a sua prima firma e sottoscritta da senatori di tutte le componenti del centrodestra. Dopo aver richiamato l'ampia attività conoscitiva svolta ed evidenziato come non ci sia differenza se non sotto il profilo terminologico e artistico tra circo tradizionale e contemporaneo, segnala come nella proposta alternativa di risoluzione si sottolinei l'esigenza di interventi che affrontino in maniera organica il futuro del circo in Italia e che siano finalizzati al benessere degli animali attraverso la predisposizione di aree attrezzate in applicazione della legge n. 337 del 1968; occorre infatti prevedere misure non esclusivamente concernenti gli animali, ma in primo luogo volte a garantire la disponibilità di idonei spazi per l'attività dei circhi.

Interviene la senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* per testimoniare, in qualità di *ex* sindaco e di animalista, come nelle ispezioni che ha a suo tempo svolto presso i circhi insieme a veterinari delle strutture pubbliche abbia sempre registrato massimo rispetto e piena tutela degli animali; non bisogna quindi, a suo giudizio, criminalizzare coloro che lavorano in questo settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase delle votazioni.

Il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto convintamente contrario del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice, viziata a suo avviso da un pregiudizio ideologico e da un'ossessione del politicamente corretto nei confronti del mondo animale che finiranno per penalizzare molte attività economiche, tra le quali il settore circense è solo la prima. Conclude sostenendo le ragioni della proposta alternativa di risoluzione, che il suo Gruppo ha sottoscritto, e ribadendo la necessità semmai di interventi volti a semplificare i rapporti tra i circhi – un settore che tanto ha dato al mondo dello spettacolo e che merita grande rispetto – e le pubbliche amministrazioni.

Il senatore RAMPI *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta della relatrice dicendosi profondamente convinto che con il tempo ci sarà una crescente attenzione al mondo animale, alla relazione tra l'uomo e gli altri esseri viventi e senzienti. È un'evoluzione che richiede tempo e che non può essere forzata a livello normativo; e tuttavia, a suo giudizio, la normativa deve tener conto di tale prospettiva e il mondo circense – del quale è innegabile il fascino e cui va riconosciuto grande rispetto – deve essere sfidato a pensarsi in modo diverso. Conclude sottolineando come la nuova proposta di risoluzione della relatrice affronti con equilibrio e senza posizioni draconiane la questione.

Anche la senatrice RUSSO *(M5S)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice, unendosi alle considerazioni svolte dal senatore Rampi: nella società è mutata la sensibilità e l'attenzione verso gli esseri viventi che, senza nessuna preclusione nei confronti del mondo del circo – che considera di grande fascino – non si può considerare vivano in condizione di benessere in quella realtà.

Anche la senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice, che considera molto equilibrata e improntata a un atteggiamento non ostile nei confronti del mondo del circo; tale proposta dà voce a una mutata sensibilità che caratterizza soprattutto le nuove generazioni, in tema di rispetto degli animali e di ambiente. A suo giudizio occorre, tenendo conto dell'evoluzione in atto, incentivare lo straordinario mondo circense e rivalutarlo come arte a tutti gli effetti.

Il senatore MOLES *(FIBP-UDC)* dichiara il voto del suo Gruppo, contrario sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice e favorevole sulla proposta alternativa a sua prima firma; dopo aver riconosciuto l'indubbia evoluzione in atto nel rapporto con gli animali, esprime preoccupazione per l'intenzione di indirizzare la tipologia di spettacolo (con o senza animali) e osserva che sarebbe suicida, da parte dei circhi, non tutelare gli animali presenti nelle loro strutture. Per questa ragione la proposta alternativa di risoluzione impegna il Governo, a prescindere dalla revisione dei criteri di riparto del FUS, ad assicurare misure di tutela degli animali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata, restando conseguentemente preclusa la votazione della proposta alternativa di risoluzione presentata dai senatori Moles, Barbaro, Iannone, Cangini, Saponara, Alderisi, Giro, e Borgonzoni.

IN SEDE REFERENTE

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Esame e rinvio)

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo, che istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa. I nuovi Ministeri succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri, mediante novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999, e precisa che il Ministero dell'istruzione si articola in due Dipartimenti e che il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a 24, inclusi i 2 Capi Dipartimento. Al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le sue funzioni sono 22. L'articolo 2, comma 2, autorizza la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dal 2020, connessi alla maggiore spesa di personale per l'aumento di 2 posizioni di dirigente generale che si aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

Illustra quindi nel dettaglio quanto previsto dell'articolo 3, che ripartisce le strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti 3 Dipartimenti. Le procedure di ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020. Si tiene conto anche del personale già in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, che resta in tali posizioni. Dà quindi conto dell'*iter* e dei parametri per il trasferimento cui dovrà attenersi il richiamato D.P.C.M., nel quale sarà indicata la data di decorrenza del trasferimento. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, nella misura di due terzi per l'Istruzione e un terzo per l'Università e la ricerca, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il termine entro cui devono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione è fissato al 30 giugno 2020.

La dotazione organica complessiva dei due Ministeri non può essere superiore a quella del MIUR alla data di entrata in vigore del decreto-legge, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Inoltre si attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate, e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

Riferisce quindi sulle norme transitorie recate dall'articolo 4, il quale stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione i regolamenti attualmente vigenti in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi. Inoltre, nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, è stabilito transitoriamente il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione; sono inoltre dettate ulteriori norme in materia di uffici di diretta collaborazione e nomine per le posizioni dirigenziali, fermi restando gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Fino alla data di decorrenza del trasferimento di strutture e personale, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR; sono quindi disciplinate le procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia e l'assegnazione delle risorse finanziarie fino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono apportate le variazioni di bilancio. Sono poi espressamente individuate le norme abrogate in quanto incompatibili con le nuove previsioni ed è disciplinato il controllo della regolarità amministrativa e contabile svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti dei due nuovi Ministeri.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 14 di mercoledì 22 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (n. 137)
(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo; dopo aver richiamato i tratti salienti della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile e del provvedimento in esame, si sofferma sul suo articolo 8 che apporta una serie di integrazioni all'articolo 13 del Codice della protezione civile, concernente le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. La lettera *a)* dell'articolo 8 include nel novero delle strutture ope-

rative contemplate dall'articolo 13 del Codice anche le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. La relazione governativa segnala che tale inserimento deriva da una richiesta dello stesso Dicastero. La relazione tecnica sottolinea poi che «dette strutture, attivabili solo in occasione di eventi emergenziali, sono già previste ed operanti ai sensi della direttiva del Ministro del 23 aprile 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 2015. Si tratta, pertanto, di attività che il suddetto Dicastero svolge a carico delle proprie risorse umane e strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente». La lettera *b)* del medesimo articolo interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 13 del Codice, che disciplina l'effettuazione di attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile: si precisa che tali attività riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Tra le altre disposizioni dell'atto in esame, segnala anche la lettera *b)* dell'articolo 1, con la quale si precisa che, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza, è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ma anche dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private.

Dopo aver ricordato che sullo schema di decreto in esame non è stata ancora acquisita l'intesa della Conferenza unificata né il parere del Consiglio di Stato, si riserva di formulare in una prossima seduta una proposta di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,25.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DAI SENATORI MOLES, BARBARO, IANNONE, CANGINI, Maria SAPONARA, Francesca ALDERISI, GIRO, Lucia BORGONZONI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 348

La Commissione,

premesso che:

la Commissione ha svolto un'ampia attività conoscitiva finalizzata ad approfondire le diverse istanze di revisione dei parametri e criteri che regolano il funzionamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonché le criticità e le eventuali proposte di modifica dei criteri di riparto del medesimo Fondo, attraverso il confronto con le diverse realtà operanti nel settore: dalla musica, al teatro, alla danza, alle attività circensi;

preso atto che:

con riferimento al Documento conclusivo della richiamata indagine conclusiva – *Doc.* XVII, n. 1, qualsiasi intervento di riforma del funzionamento del FUS deve muovere dal riconoscimento del valore e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale e valorizzazione del territorio;

valutato che:

appare necessario, oltreché opportuno, garantire la massima trasparenza in tutte le fasi che riguardano detto funzionamento (ammissione delle istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi), anche mediante l'introduzione di una forma di monitoraggio costante sulle realtà finanziate e sui requisiti, in modo da evitare rendite di posizione e garantire un'adeguata qualità delle attività finanziate;

considerato che:

l'arte circense rappresenta un patrimonio storico, artistico, educativo e culturale di autentica e radicata tradizione, espressione di valori interculturali, aggregativi, multietnici e sociali, nonché di un intrattenimento di qualità, diffusamente popolare e intergenerazionale, fondato su canoni alternativi a quelli della imperante omologazione;

uno dei tratti distintivi del circo è quello di saper generare una invidiabile attitudine al rinnovamento, che è opportuno assecondare e non ingabbiare né condizionare, perché l'arte è libera (articolo 33 Costitu-

zione), lasciando pertanto agli artisti – e quindi al pubblico che fruisce di tali spettacoli – la facoltà di optare per il circo classico, contemporaneo o ogni altro genere espressivo;

se da un lato l'ampio dibattito sviluppatosi nella società italiana sulla presenza degli animali nei circhi appare lungi dal potersi considerare concluso e sicuramente risulta al momento privo di evidenze condivise, soprattutto di tipo scientifico; dall'altro i Paesi Europei di maggiore tradizione circense hanno fino ad oggi ritenuto di dover preferire la regolamentazione, anziché il divieto, della presenza degli animali nei circhi;

i circhi italiani nella quasi totalità dei casi dispongono di animali al seguito che vengono attualmente autorizzati ad allestire temporaneamente i loro spettacoli solo dopo rigorosi controlli da parte del servizio pubblico veterinario;

a partire dalle istanze di contributo per l'anno 2008 a valere sul FUS è stata opportunamente prevista l'attestazione che: «Il soggetto non ha riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX *bis* del Libro II del Codice penale e non ha commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione degli animali», e che il decreto ministeriale 27 luglio 2017, confermando la predetta impostazione, richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che la domanda di contributo presentata dalle imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo sia corredata dalla dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per i delitti in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;

valutato infine che:

sussistono adeguate garanzie poste a tutela degli animali nella erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

i soggetti auditi dalla 7ª Commissione o che si sono espressi attraverso contributi scritti, in prevalenza non ritengono di dover optare per la dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi, fatta eccezione per LAV – Lega Anti Vivisezione e FNOVI – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani;

riepilogate sinteticamente le posizioni espresse dai soggetti auditi, quali:

la LAV Onlus, la quale ha affermato con chiarezza la sua posizione ormai consolidata da anni: vietare l'utilizzo degli animali nei circhi e favorire invece la riconversione degli spettacoli e il sostegno alle attività artistiche umane. A supporto di tale posizione si è più volte richiamato l'orientamento normativo in tal senso di molti Paesi, anche membri UE e la linea politica del precedente Governo che anche con riferimento al disegno di legge «Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio» esprimeva la volontà del superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi; volontà confermata, da ultimo, anche dall'attuale Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ai

fini dunque del superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e nell'ottica di una ridefinizione dei criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi del FUS, la LAV Onlus ha chiesto che non sia più finanziato l'utilizzo degli stessi ma anzi si sostenga la riconversione dei numeri e delle attività circensi, con l'auspicio che tale riconversione avvenga al più presto anche in conseguenza della crisi economica, finanziaria, occupazionale e di pubblico del settore circense che rende necessario un rinnovamento orientato verso forme di circo contemporaneo che non prevedano appunto l'utilizzo di animali;

la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), la quale ha ribadito, come già nell'audizione svolta nel 2017, che è necessario garantire la salute e il benessere degli animali, nonché la salute pubblica, e ha sottolineato di volere adottare in tal senso un approccio scientifico mettendo a disposizione le conoscenze scientifiche acquisite in materia di rapporto uomo – animale tipico delle attività circensi tradizionali che oltre ad essere anacronistiche propongono una visione distorta del suddetto rapporto, senza tenere in considerazione il rispetto delle esigenze etologiche degli animali. La FNOVI ha richiamato inoltre l'attenzione su tutti quei fattori «stressogeni» tipici degli spettacoli circensi che influiscono notevolmente sul benessere animale e si dichiara dunque contraria alla detenzione degli animali per scopi ludici dell'uomo;

l'Ente nazionale circhi ha lanciato un vero e proprio grido d'allarme richiamando l'attenzione sulla principale emergenza con la quale le imprese del settore sono chiamate a fare i conti ogni giorno: la mancanza di aree pubbliche sulle quali i circhi, con o senza animali, devono poter allestire le loro strutture, in palese violazione di una legge approvata dal Parlamento nel 1968. Ha poi evidenziato il carattere «punitivo» che assumerebbe la dismissione degli animali dai circhi, in quanto avrebbe la conseguenza di privarli anche di tutte le specie domestiche che invece potranno continuare ad essere impiegate in ogni altro contesto di spettacolo, sport, palii, esposizioni, ecc., aggiungendo che le conseguenze su un settore che impiega migliaia di addetti (fra diretti e indotto) sarebbero esiziali anche dal punto di vista economico e occupazionale, per concludere che non spetta allo Stato imporre per decreto l'offerta artistica che i circhi debbono presentare al pubblico, in quanto sarebbe una forma aberrante di «proibizionismo», inconciliabile non solo con la libertà di impresa e di espressione artistica costituzionalmente garantite, ma anche con la cultura democratica che permea di sé ogni ambito della vita del nostro Paese;

esaminati i contributi scritti pervenuti da altri soggetti non auditi direttamente dalla 7ª Commissione, quali:

la Federazione europea detentori animali esotici (FEDEA), la quale si è dichiarata a favore del mantenimento dell'utilizzo degli animali nei circhi attraverso una corretta regolamentazione e dando agli operatori del settore la possibilità di gestire i Centri di recupero degli animali dismessi e/o anziani. In linea generale FEDEA ha chiesto una regolamenta-

zione del settore circense attraverso una collaborazione costruttiva con gli imprenditori del settore;

il Club amici del circo (CAdEC), che si è espresso a favore di un percorso di crescita e progresso in materia di animali nei circhi basato su criteri scientifici e oggettivi e finalizzato «a regolamentare senza vietare individuando i modi adeguati per lavorare con gli animali in funzione del loro benessere, rifiutando il pregiudizio "addestramento=maltrattamento"»;

il Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), che ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare il benessere degli animali presenti nei circhi sulla base di parametri metabolici e sull'osservazione oggettiva e in tempi giusti; una valutazione libera da condizionamenti ideologici e convinzioni personali che deve tenere conto del legame affettivo che viene a crearsi tra uomo e animale nonché delle conseguenze, in termini di benessere fisico e psicologico, generate dalla separazione. SIVELP, invitando a non confondere il benessere animale con la reazione psicologica che alcuni spettatori possono avere di fronte allo spettacolo che impiega animali, ha messo in luce come sia del tutto evidente che se gli animali nei circhi fossero in uno stato di stress cronico e quindi di malessere, avrebbero come conseguenza una ridotta durata della vita;

ritenuto dunque che occorra incentivare il circo in tutte le sue espressioni e declinazioni, ma che siano particolarmente urgenti interventi mirati a garantire condizioni dignitose di attendamento per i complessi – con e senza animali – e lo spettacolo viaggiante, necessitando di spazi idonei e attrezzati;

ricordato che in Europa le esperienze più avanzate di promozione e sviluppo del circo non hanno la pretesa di indirizzare la tipologia di spettacolo (con o senza animali) ma di assicurare *standard* di qualità e professionalità, e che anche il caso più emblematico di circo contemporaneo, il *Cirque du Soleil*, ha più volte ribadito che la decisione di non utilizzare gli animali non ha altre motivazioni se non quelle artistiche;

impegna il Governo:

in attesa di provvedimenti normativi che, dopo la mancata approvazione dei decreti legislativi che avrebbero dovuto essere adottati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge 22 novembre 2017, n. 175, affrontino in maniera organica il futuro del circo in Italia, a valutare, nell'ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS, l'opportunità di favorire misure finalizzate ad incentivare il benessere degli animali regolarmente presenti nei circhi italiani attraverso la predisposizione di aree attrezzate in applicazione della legge n. 337 del 1968.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMITATO NO-FLY ZONE *NAPOLI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 727 (DELEGA TRASPORTO AEREO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (n. 139)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIROLAMO *(M5S)* illustra lo schema in esame, predisposto nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2017/2110, che ha modificato la disciplina delle ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea. Dal controllo sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione svolto a livello europeo nell'ambito dell'iniziativa «Refit» è infatti emerso che ai diversi tipi di ispezioni previste per tali tipologie di navi dalla direttiva 1999/35/CE si sono nel tempo aggiunte quelle, di diversa portata, effettuate dallo Stato di approdo in base alla successiva direttiva 2009/16/CE. Di qui l'esigenza di intervenire per snellire le procedure e gli adempimenti obbligatori, per ridurre gli oneri amministrativi per i proprietari delle navi e per razionalizzare le attività delle amministrazioni marittime degli Stati, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza nella navigazione e nel trasporto marittimo.

Lo schema in esame consta di 14 articoli e 4 allegati.

L'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione della disciplina introdotta, specifica che essa si applica alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite a servizi di linea tra porti nazionali o tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo. In coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/2110 ri-

mangono pertanto escluse le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo, che sono effettuate in attuazione della direttiva 2009/16/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 53 del 2011.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 introduce un sistema di ispezioni della nave da effettuare prima dell'avviamento del servizio di linea, secondo le procedure indicate nell'Allegato II allo schema e volte ad accertare la sussistenza dei requisiti specifici elencati nell'Allegato I.

L'articolo 4 disciplina le eccezioni all'obbligo di ispezione, finalizzate, tra l'altro, anche ad assicurare la continuità dei servizi di linea nel caso in cui eventi imprevisti possano rendere non operative navi già destinate a svolgere tali servizi.

L'articolo 5 delinea il sistema di ispezioni. In particolare, prevede che le navi che rientrano nel campo di applicazione dello schema siano ispezionate, secondo le procedure dell'Allegato II, regolarmente ogni dodici mesi, nonché nei casi di riparazione, alterazione, modificazioni di rilievo e cambiamento di gestione o di classe. Tali ispezioni sono intervallate con ispezioni effettuate durante lo svolgimento del servizio di linea, con riferimento anche alla verifica dei requisiti indicati nell'Allegato III dello schema. L'autorità competente locale, individuata nelle Capitanerie di porto e negli Uffici circondariali marittimi, può inoltre decidere che l'ispezione annuale sia eseguita in concomitanza alla visita ai servizi di bordo.

L'articolo 6 prevede la redazione di un rapporto di ispezione, mentre l'articolo 7 disciplina le procedure per la rettifica delle deficienze eventualmente riscontrate durante l'ispezione, nonché i casi di fermo della nave e di sospensione dell'ispezione.

L'articolo 8 dispone che siano a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nello Stato le spese connesse alle ispezioni nel caso in cui le carenze riscontrate diano luogo a un provvedimento di fermo nonché i costi relativi alla sosta in porto della nave eventualmente sottoposta a tale provvedimento. Si prevede, in generale, che gli oneri delle ispezioni vengano coperti mediante tariffe determinate con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'inserimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni relative alle ispezioni effettuate e ai relativi esiti nella banca dati istituita presso la Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2017/2110.

L'articolo 10 delinea un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni introdotte.

L'articolo 11 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 53 del 2011, per adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2110 alla direttiva 2009/16/CE, che è stata recepita proprio con il decreto legislativo n. 53.

L'articolo 12 stabilisce che gli allegati al provvedimento possano essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14, dedicato alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni, prevede che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 dello schema, rimangano in vigore le tariffe stabilite dalla normativa vigente. È poi abrogato il decreto legislativo n. 28 del 2011, con il quale era stata recepita la direttiva n. 1999/35/CE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2017/2110.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 140)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO *(PD)* illustra lo schema in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, con la quale si è proceduto a modificare la direttiva 2009/45/CE, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, dopo che il controllo sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione europea, svolto nell'ambito dell'iniziativa «Refit», aveva evidenziato la necessità di intervenire per semplificare e chiarire la normativa anche del settore della sicurezza del trasporto navale.

Lo schema in esame traspone nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva, mediante l'introduzione di novelle al decreto legislativo n. 45 del 2000, che costituisce il quadro di riferimento interno per la disciplina della sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

L'articolo 1 dello schema modifica le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 45, al fine di adeguarle a quelle utilizzate a livello europeo ed internazionale.

L'articolo 2 dello schema sostituisce l'articolo 2 del decreto n. 45, relativo all'ambito di applicazione della normativa. Si stabilisce che le disposizioni si applichino alle navi nuove o esistenti di lunghezza pari o superiore ai 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. Rispetto alla normativa vigente, in attuazione della direttiva, sono quindi state escluse le navi inferiori ai 24 metri di nuova costruzione. Tale scelta è derivata dalla constatazione che la quasi totalità delle navi di questa tipologia, sia per le caratteristiche dei materiali di costruzione sia per la possibilità di godere di specifiche esenzioni consentite dalla disciplina comunitaria, già non rientra nel campo di applicazione delle norme di sicurezza armonizzate a livello europeo e che, inoltre, per esse non sono state rilevate specifiche problematiche di sicurezza.

Ulteriori esclusioni introdotte con lo schema riguardano le navi a vela, le navi tradizionali, le unità da diporto, quelle di servizio *off-shore* e le imbarcazioni di servizio.

Con l'articolo 3 dello schema viene sostituito l'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 allo scopo di definire in maniera più chiara i tratti di mare sui quali è consentita la navigazione delle navi appartenenti alle diverse classi. Si fa riferimento, oltre che alla distanza dalla costa, all'altezza media delle onde, invece che alla distanza dai cosiddetti «luoghi rifugio» come indicato nella formulazione vigente dell'articolo. L'elenco dei tratti di mare con i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda dovrà essere predisposto e aggiornato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il supporto dell'Ispra.

L'articolo 4 dello schema adegua i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 alle indicazioni della direttiva, con l'introduzione di un regime transitorio per le navi costruite in alluminio precedentemente non incluse nell'ambito di applicazione della normativa.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 45, che prevedeva un regime transitorio, ormai superato, in relazione ai requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro-ro da passeggeri.

Anche le modifiche introdotte con l'articolo 6 dello schema all'articolo 4-*ter* del decreto legislativo n. 45 in materia di requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta sono finalizzate a superare le norme transitorie precedentemente previste.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 45, per modificare le modalità per il rilascio di equivalenze ed esenzioni da parte dell'Amministrazione, nonché le modalità per le relative notifiche alla Commissione europea. Le misure di esonero dall'osservanza di determinati requisiti di sicurezza eventualmente adottate si applicano a tutte le navi passeggeri della stessa classe o alle unità veloci che operano nelle stesse condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera, alla nazionalità o al luogo dove ha sede la società di gestione.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45, relativo alle visite effettuate sulle navi passeggeri dall'autorità marittima, per eliminare la distinzione, ormai superata dalle modifiche introdotte al campo di applicazione della normativa, tra visite di controllo su navi nuove e su navi esistenti. Viene inoltre specificato che le visite sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte delle radiocomunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 9 aggiorna l'articolo 8 del decreto legislativo n. 45 in relazione alla disciplina dei certificati di sicurezza.

L'articolo 10 introduce un nuovo articolo 8-*bis* con la previsione di un sistema sanzionatorio, di natura sia penale che amministrativa, volto a scoraggiare e punire l'inosservanza delle norme di sicurezza nel trasporto di passeggeri.

Gli articoli 11 e 12 adeguano alle novità introdotte, rispettivamente, l'allegato I e il titolo del decreto legislativo n. 45.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (n. 141)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

La relatrice VONO *(IV-PSI)* illustra lo schema di regolamento in esame, che modifica la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, al fine di coordinarla con le novità apportate al quadro legislativo dal decreto legislativo n. 98 del 2017, che ha introdotto il documento unico di circolazione.

La finalità dell'istituzione dello sportello telematico dell'automobilista è stata quella di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà ed alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei beni mobili registrati e pertanto iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA).

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 ha stabilito che lo sportello, presente presso gli Uffici della motorizzazione civile, gli Uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) che gestiscono il PRA, le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza automobilistica, ed attivato mediante un unico collegamento con il centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o con il sistema informativo dell'ACI, provveda al rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e relativi tagliandi di aggiornamento) che del certificato di proprietà.

Con il decreto legislativo n. 98 del 2017, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 124 del 2015, è stato poi istituito il documento unico di circolazione e proprietà. Tale documento unico, costituito dalla carta di circolazione sulla quale devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi sportello telematico, in tutte le ipotesi previste dal regolamento n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà). È stato inoltre stabilito che, fermo restando quanto previsto da tale regolamento, gli adempimenti amministrativi siano gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.

La procedura per il rilascio del documento unico per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati, analiticamente indicata nel decreto legislativo n. 98, continua quindi ad essere gestita attraverso gli sportelli telematici, ma con modalità nuove rispetto alla legislazione vi-

gente, tenuto conto proprio dell'individuazione del Dipartimento per i trasporti quale centro unico di servizio.

Di qui l'esigenza di procedere, con lo schema in esame, ad un coordinamento della disciplina sullo sportello telematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 98.

Lo schema si compone di tre articoli.

L'articolo 1 contiene le novelle al regolamento n. 358.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, aggiorna le definizioni utilizzate nel regolamento.

Il comma 1, lettera *b)*, riscrive talune disposizioni relative all'istituzione e all'attivazione dello sportello telematico, al fine di chiarire che esso è competente al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà ed è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Rispetto alla norma vigente, è quindi abolita la possibilità di un collegamento telematico anche attraverso il sistema informativo dell'ACI.

Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera *c)*, attribuiscono esclusivamente agli Uffici della motorizzazione civile la competenza ad accertare il corretto funzionamento degli sportelli telematici e l'osservanza delle disposizioni per la sicurezza della conservazione e gestione del materiale da parte delle imprese di consulenza automobilistica e delle delegazioni dell'ACI. Viene inoltre soppresso il riferimento all'ACI quale amministrazione competente a indicare le modalità di custodia del materiale in carico agli sportelli telematici, in ragione del ruolo di centro unico di servizio affidato al Dipartimento.

Con il comma 1, lettera *d)*, viene ridefinito il procedimento per il rilascio del documento unico, che, come già evidenziato, è gestito interamente in via telematica. In particolare, lo sportello telematico, dopo aver ricevuto la domanda di emissione del documento unico ed aver accertato l'identità del richiedente, il pagamento degli importi dovuti e la completezza della documentazione presentata, provvede alla formazione del «fascicolo digitale» e lo trasmette al CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, consente infine allo sportello telematico di procedere con la stampa del documento richiesto.

Il comma 1, lettera *e)*, introduce nel regolamento n. 358 un nuovo articolo 4-*bis* volto a disciplinare il contenuto del «fascicolo digitale», che, in base alle novelle contenute nel comma 1, lettera *f)*, gli sportelli telematici devono trasmettere, secondo le scadenze indicate, in via esclusivamente telematica al CED del Ministero.

Con il comma 1, lettera *g)*, viene introdotto nel regolamento n. 358 un nuovo articolo 5-*bis*, che riguarda il trattamento dei dati personali, in accoglimento della sollecitazione formulata dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere allegato allo schema in esame. Il nuovo articolo stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ACI,

mediante appositi accordi, adeguano le attività e le procedure relative agli sportelli telematici alle disposizioni vigenti in materia di *privacy* e assumono il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'ACI, in quanto sportelli telematici, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.

Il comma 1, lettera *h),* disciplina gli effetti di taluni casi di rilascio irregolare del documento unico.

Con il comma 1, lettera *i)*, si procede ad abrogare gli articoli del regolamento n. 358 superati dalla nuova disciplina.

Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera *l)*, sono volte a chiarire che i collegamenti telematici necessari per il funzionamento degli sportelli telematici sono attivati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esse sopprimono inoltre la previsione in virtù della quale i collegamenti telematici dovevano essere attivati in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare l'apertura di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio. Ciò in accoglimento di un'osservazione contenuta nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, allegato allo schema di decreto in esame, per la quale l'accesso al mercato delle imprese che offrono servizi non può essere subordinato a restrizioni quantitative o a valutazioni legate al fabbisogno.

L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, dedicato alle disposizioni finali, prevede infine che il provvedimento entri in vigore alla data indicata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico, vale a dire dal 1° gennaio 2020. In relazione a tale previsione, si segnala che l'articolo 1, comma 687, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha stabilito che, fermo restando quanto previsto proprio dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici appositamente individuati dal Ministero. La gradualità nell'utilizzazione delle nuove procedure deve comunque essere completata entro il 31 ottobre 2020.

Sempre l'articolo 1 della legge di bilancio 2020, al comma 688, posticipa dal 1° gennaio al 1° novembre 2020 l'abrogazione dell'articolo 264 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che disciplina la comunicazione tra PRA e motorizzazione civile delle informazioni relative alla cessazione dei veicoli dalla circolazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(727) ***Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio 2019.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni informali previsto, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di capire quali siano i tempi per la presentazione degli emendamenti.

Osserva che nel corso delle audizioni sono emerse alcune questioni molto tecniche che esulano dalle competenze dirette della Commissione, ad esempio quelle sollevate dai sindacati, sulle quali sarebbe opportuno ricevere il parere della Commissione lavoro.

Rileva inoltre che non è ancora nota la posizione del nuovo Governo sul provvedimento in esame, né quale sia il sottosegretario incaricato della materia del trasporto aereo, non essendo state finora pubblicate le relative deleghe.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è assegnato a varie Commissioni in sede consultiva, tra le quali anche la Commissione lavoro, che tuttavia non ha ritenuto di esprimersi nei termini previsti dal regolamento.

Il sottosegretario MARGIOTTA, premesso di non essere titolato ad esprimersi sui tempi di pubblicazione delle deleghe, ritiene che il provvedimento in esame rivesta una grande importanza, essendo finalizzato ad un riordino sistematico del settore. Nel riservarsi di intervenire nel prosieguo dei lavori, si dice certo che il dialogo proficuo tra maggioranza e opposizione che ha sempre caratterizzato i lavori dell'8ª Commissione porterà certamente risultati positivi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Sottocommissione per i pareri

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 11,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

151ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE VECCHIS dà il benvenuto al senatore Massimiliano Romeo, che entra a far parte della Commissione, e gli formula i più fervidi auguri di buon lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 41)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO *(M5S)* illustra il *curriculum* del professor Paolo Lazzara, mettendo in particolare evidenza i temi della sua attività scientifica e professionale. Propone infine che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, si proceda all'audizione del candidato.

La Commissione concorda.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* sollecita un approfondimento sugli eventuali profili di inconferibilità dell'incarico ai sensi della disciplina vigente in materia, in relazione all'attività precedentemente svolta dal candidato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La relatrice NOCERINO *(M5S)* assicura che svolgerà le opportune verifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE VECCHIS comunica che le Commissioni congiunte 11ª e 14ª del Senato, XI e XIV della Camera, procederanno all'audizione del commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali Nicolas Schmit il 25 febbraio alle ore 12,30. L'audizione, programmata anche sulla base della prevista organizzazione dei lavori dell'altro ramo del Parlamento, si svolgerà presso la Camera dei deputati.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* chiede ragguagli in merito all'elezione del Presidente della Commissione, notando che l'operatività della medesima, nonostante l'impegno profuso dal vicepresidente De Vecchis, è da troppo tempo fortemente ridotta all'esame di atti e provvedimenti in scadenza. Evidenzia l'opportunità di riprendere invece la trattazione di proposte legislative di importanza notevole, quali quelle in materia di *caregiver*.

Il senatore LAUS *(PD)* riconosce la pregnanza del tema sollevato e garantisce l'impegno della propria forza politica nei riguardi di una soluzione positiva. Ringrazia quindi il vicepresidente De Vecchis per l'attività finora svolta per garantire l'operatività della Commissione.

Il presidente DE VECCHIS ringrazia per le parole di apprezzamento nei suoi confronti. Fa inoltre presente che l'elezione alle cariche vacanti negli Uffici di presidenza delle Commissioni è stata fissata, in sede di Conferenza dei capigruppo, per il 5 febbraio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 10,20.

Plenaria

152ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, il professor Paolo Lazzara.*

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 3 e YouTube 3 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Paolo Lazzara in relazione alla proposta di nomina a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Ha quindi la parola il professor LAZZARA, il quale, dopo aver ricordato gli aspetti salienti della propria attività di ricerca sulle amministrazioni pubbliche, esprime una serie di considerazioni sulla rilevanza del tema del lavoro nell'ambito dell'ordinamento costituzionale. Successivamente si sofferma sulla dimensione strategica del ruolo dell'INAIL, particolarmente riguardo le questioni della prevenzione e della ricerca, nonché l'interazione con gli indirizzi ministeriali.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE congeda e ringrazia il professor Lazzara. Dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 10,45.

Plenaria

153ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 41)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seconda seduta antimeridiana si è svolta l'audizione del professor Lazzara. Rammenta inoltre che nella prima seduta antimeridiana è stata sollevata la questione dell'eventuale inconferibilità dell'incarico al candidato proposto dal Governo.

La relatrice NOCERINO *(M5S)* esplicita l'intenzione di compiere gli approfondimenti necessari in merito a tale questione. Ritiene quindi che la votazione sulla sua proposta di parere possa svolgersi nella giornata di domani.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)*, premessa l'assenza di un atteggiamento negativo preconcetto nei confronti del candidato, pur prendendo atto delle dichiarazioni di insussistenza di motivi di inconferibilità e di incompatibilità sottoscritte dal professor Lazzara, rileva l'opportunità di evitare che la Commissione si esprima a favore di una nomina la cui regolarità potrebbe successivamente essere contestata.

La senatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che la Commissione debba essere posta nelle condizioni di deliberare in un quadro di sufficiente chiarezza e che in generale sia da dedicare la massima attenzione all'esame delle proposte di nomina, le quali non devono in alcun caso essere oggetto di gestione frettolosa. Coglie l'occasione per rimarcare, in parallelo, la presentazione di atti di sindacato ispettivo presentati dal proprio Gruppo riguardanti l'attuale gestione dell'INPS.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*, ricordato il condivisibile impegno costantemente riservato dal Movimento 5 Stelle al tema della trasparenza nelle scelte politiche, richiama l'opportunità di procedere alla votazione sulla proposta di nomina in esame quando sarà disponibile una interpretazione certa e univoca sulla questione sollevata.

La senatrice GUIDOLIN *(M5S)* osserva che l'orientamento di non procedere immediatamente alla votazione è funzionale proprio all'esigenza di compiere un approfondimento doveroso.

La relatrice NOCERINO *(M5S)* precisa l'intenzione di ottenere i necessari ragguagli dagli organi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* non ritiene che la necessaria terzietà possa risultare garantita da parte della stessa autorità proponente.

Il senatore LAUS *(PD)* giudica le posizioni espresse dal senatore Romeo e dalla relatrice Nocerino riconducibili a una comune volontà di pervenire alla massima chiarezza riguardo la correttezza della procedura di nomina in esame. Sottolinea quindi la preminenza della responsabilità politica che i vari Gruppi si assumono in sede di votazione in base alle conclusioni della relatrice e precisa che la richiamata, condivisibile necessità di verifica circa la conformità alla legge della proposta di nomina non può ovviamente in alcun modo costituire un precedente atto a legittimare in futuro richieste di approfondimento di natura meramente dilatoria.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* specifica la propria intenzione di non prendere parte alla votazione in mancanza di un chiarimento definitivo sulla regolarità della proposta di nomina.

Il presidente DE VECCHIS propone di convocare la Commissione per la formulazione e la votazione della proposta di parere martedì 28 gennaio, così da consentire in particolare alla relatrice la massima possibilità di compiere gli approfondimenti sollecitati.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GUIDOLIN *(M5S)*, prendendo spunto dagli interventi svolti nel corso della prima seduta antimeridiana in relazione alla trattazione dei disegni di legge in materia di *caregiver*, fa presente la necessità che venga acquisita agli atti parlamentari la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461, già assegnato alla Commissione, di cui sollecita peraltro l'incardinamento in tempi rapidi, al fine di consentire tale richiesta.

La senatrice PARENTE *(IV-PSI)* si associa, facendo presente l'urgenza di riprendere l'*iter* dei disegni di legge in materia di *caregiver*. Segnala peraltro, in merito al disegno di legge n. 1461, l'insufficienza delle risorse poste a copertura dei contributi figurativi.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* ricorda l'impegno unanime dei Gruppi parlamentari ai fini della presentazione del disegno di legge n. 1461 e fa presente le preoccupazioni di numerose associazioni riguardo l'esiguità delle risorse finalizzate alla copertura dei contributi figurativi; auspica pertanto che in particolare la maggioranza si attivi allo scopo di ottenere un aumento congruo della dotazione finanziaria.

La senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* segnala le numerose sollecitazioni pervenute dalla società civile, a cui spera venga data al più presto risposta attraverso un adeguato reperimento di risorse.

Il senatore NANNICINI *(PD)* sollecita una convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, necessario a definire l'agenda della Commissione secondo un quadro complessivo e sistematico.

La senatrice NOCERINO *(M5S)*, riconosciuto il carattere comune dell'impegno sul tema del *caregiver*, auspica che si pervenga a definire una posizione di mediazione idonea a estendere in maniera adeguata la possibilità di fruizione dei contributi figurativi.

In riferimento alla proposta di nomina n. 41, richiede di convocare la Commissione nella giornata di domani, al fine di consentire lo svolgimento della votazione sulla proposta di parere.

Il presidente DE VECCHIS interviene brevemente su tale ultimo punto, facendo presente che si è già stabilito di convocare a tale scopo la Commissione il 28 gennaio prossimo.

Il senatore LAUS *(PD)* si associa alla richiesta del senatore Nannicini in ordine alla opportunità di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di effettuare una complessiva programmazione dei lavori. Fa quindi presente il proprio favore riguardo alla ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di *caregiver*, specificando peraltro che l'iniziativa legislativa n. 868, a sua firma, prevedeva di reperire le relative risorse dagli stanziamenti destinati alla sanità, piuttosto che alle politiche sociali. In considerazione della tendenza all'ospedalizzazione degli individui non autosufficienti e della maggiore economicità dell'assistenza domiciliare, osserva che la propria impostazione determinerebbe una razionalizzazione della stessa spesa sanitaria. Avanza quindi la preoccupazione che, in assenza di interventi legislativi idonei, l'assistenza domiciliare determinerà la sussistenza di una nuova e ampia area di lavoro sottopagato; richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di garantire livelli di preparazione omogenei per gli operatori impegnati nell'assistenza domiciliare e presso strutture di ricovero. Si riserva quindi di intervenire nel merito del disegno di legge n. 1461 quando ne sarà avviata la discussione.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* riconosce l'esigenza di disporre di una programmazione efficace ed attenta dei lavori della Commissione, in particolare evitando di prevedere tempi di trattazione eccessivamente ridotti, tali da non garantire modalità adeguate di analisi, come troppo spesso avvenuto nel corso della Legislatura.

Il PRESIDENTE puntualizza che provvederà alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi successivamente alla ripresa dei lavori di fine mese. Nel condividere l'importanza delle iniziative per la disciplina della figura del *caregiver*, si riserva di prendere i necessari contatti con la Presidenza della Commissione bilancio ai fini di una richiesta in tempi rapidi della relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La seduta termina alle ore 15,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

113ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 11,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione n. 3-00548 della senatrice Binetti, sulla libertà di scelta del paziente psichiatrico autore di reati relativamente al luogo di cura.

Premette che la tematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame rientra negli ambiti della disciplina normativa recata dal decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito nella legge n. 9 del 17 febbraio 2011, e modificata dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», convertito nella legge 30 maggio 2014, n. 81.

La materia in tal modo disciplinata viene fondata sui principi della residualità e transitorietà delle misure di sicurezza detentive, in quanto il ricovero dei soggetti nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) è ritenuto uno strumento di «*extrema ratio*», utilizzabile soltanto laddove le misure di sicurezza non detentive non siano assolutamente praticabili; nonché sui principi della priorità delle cure necessarie e della territorialità delle stesse cure.

In base al principio della territorialità, la presa in carico da parte dei Servizi di Salute Mentale deve essere effettuata presso il territorio di re-

sidenza o, comunque, di provenienza del soggetto, allo scopo di evitare un inutile sradicamento del malato psichico dal territorio a lui familiare, con le conseguenti difficoltà derivanti dalla sua ricollocazione una volta terminate le cure o, comunque, superata la fase dell'acuzia patologica.

Ciò posto, dopo aver sottolineato che la problematica in esame rientra in misura preminente entro gli ambiti di competenza del Ministero della giustizia, rammenta che l'articolo 1 dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 ha espressamente stabilito che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di detto Dicastero è tenuto ad osservare il principio della territorialità per l'effettuazione delle assegnazioni e dei trasferimenti di cui all'articolo 3-*ter*, comma 3, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 211 del 2011, come modificato, da ultimo, per effetto della legge n. 81 del 2014.

Precisato che la gestione del collocamento nelle REMS viene disciplinata, oltre che dalla normativa, da specifici protocolli tra l'Autorità Giudiziaria e le Regioni, fa presente che in caso di applicazione delle misure di sicurezza diverse dal collocamento nelle REMS, come ad esempio per la libertà vigilata con obblighi di cura, la competenza propria del Magistrato di Sorveglianza si fonda, secondo le disposizioni del codice di procedura penale, sul domicilio o sulla residenza del soggetto.

Soggiunge che, in tema di esecuzione della misura di sicurezza personale, ordinata successivamente alla sentenza di condanna dal Magistrato di Sorveglianza, la Giurisprudenza ribadisce che, in assenza di una residenza o del domicilio del soggetto, compete al Magistrato di Sorveglianza che ha disposto la misura di sicurezza di sovrintendere alla sua esecuzione. Inoltre, ai condannati per i quali le patologie psichiatriche siano sopravvenute durante l'esecuzione della pena viene consentita la possibilità di espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare, in virtù della Sentenza n. 99 del 2019 della Corte Costituzionale.

Fa rilevare che non sussiste una competenza del Magistrato di Sorveglianza nell'individuazione della specifica struttura nei casi in cui debba essere eseguita la misura di sicurezza detentiva del ricovero in REMS.

Anche riguardo all'applicazione della misura non detentiva della libertà vigilata con l'obbligo di sottoporsi ad un programma terapeutico presso una Comunità, comunica che non risulta la sussistenza di contrasti tra le ASL territoriali e la Magistratura di Sorveglianza nell'individuazione della Comunità ritenuta maggiormente idonea.

Ritiene che ciò sia confermato dal fatto che, in alcune realtà territoriali, le Regioni hanno promosso l'adozione di Protocolli di collaborazione tra i vari «attori» interessati (Magistratura di Sorveglianza, Uffici di Esecuzione Penale, Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL): ad esempio, la Regione Emilia Romagna, con la Delibera della Giunta Regionale n. 765 del 21 maggio 2018, ha adottato il «Protocollo operativo tra magistratura, regione e ufficio esecuzione penale esterna per l'applicazione della legge n. 81 del 2014».

Fa presente, infine, che anche il Consiglio superiore della Magistratura, con la risoluzione del 24 settembre 2018 «Protocolli operativi in

tema di misure di sicurezza psichiatriche» ha inteso sottolineare «la necessità di una costante integrazione funzionale, ai fini della gestione di tutte le misure di sicurezza per il soggetto non imputabile, tra Ufficio di Sorveglianza, Dipartimenti di salute mentale e sue unità operative complesse, direzioni delle REMS, Ufficio per l'esecuzione penale esterna (UEPE)», sollecitando l'adozione di Protocolli tra le parti interessate, proprio al fine di eliminare le criticità applicative e di realizzare i più idonei ed efficienti interventi terapeutici e trattamentali richiesti nei vari casi.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* si dichiara soddisfatta della risposta.

La presidente CANTÙ, aderendo alla richiesta in tal senso avanzata dalla senatrice Boldrini e stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 15,35.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione 3-00199 della senatrice Boldrini, sul conseguimento della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.

Rileva anzitutto che, in merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, la soppressione del punto G, dell'Appendice II – articolo 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», avvenuta per effetto dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139, (Regolamento che ha appunto modificato l'Appendice II – articolo 320, Titolo IV), ha determinato che non sussiste più l'obbligo, per i soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, di effettuare le visite sanitarie per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida presso una delle Commissioni Mediche Locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada».

Resta peraltro fermo il fatto che il giudizio concernente le idoneità psicofisiche del conducente venga – in ogni caso – demandato alla Commissione Medica Locale, qualora le generali condizioni del singolo soggetto, affetto da gravi malattie del sangue, determinino la necessità che l'accertamento in questione venga espletato da un organo collegiale, in base a quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

In base a detta norma, infatti, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici dei soggetti per i quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia insorgere, nei medici competenti ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 119, dubbi sulla idoneità e la sicurezza alla guida, viene effettuato dalle Commissioni Mediche Locali.

Tanto premesso, sottolinea che il Ministero della salute da sempre condivide e sostiene le proposte di modifica relative al Codice della

Strada, rivolte ad alleggerire il «carico burocratico» ai fini del rilascio della patente di guida a vantaggio dei pazienti affetti da malattie del sangue, accogliendo le istanze pervenute dalle Associazioni di detti pazienti, offrendo il proprio contributo per consentire le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139.

Per quanto riguarda il «blocco procedurale» segnalato nell'atto ispettivo, in base a quanto di conoscenza del Ministero della salute, fa presente che esso risulta scaturire da problematiche di natura meramente tecnica ed informatica, evidenziate presso alcuni Uffici della Motorizzazione Civile dislocati nel territorio nazionale, mentre le Commissioni Mediche Locali non hanno in effetti la possibilità di agire per sbloccare il sistema informatico.

Per completezza, ritiene di dover ricordare che il paziente affetto da malattie del sangue, ora non più tenuto a recarsi dalle Commissioni Mediche Locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139, qualora sia affetto da patologie concomitanti, laddove previsto dal Codice della Strada deve comunque recarsi in sede di Commissione Medica Locale per ottenere il rilascio della patente di guida.

Da ultimo, e nel rispetto dei profili di competenza delle Regioni, assicura che sarà sua cura comunicare alla Regioni il problema in esame affinché si possano avviare le misure idonee a risolverlo.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* si dichiara soddisfatta della risposta.

La PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(716) ***ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(116) ***DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***

(1219) ***Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio 2019.

La PRESIDENTE, dopo aver dato atto della nomina a relatrice della senatrice Pirro, riepiloga l'*iter* sin qui svolto e ricorda che si versa nella fase della discussione generale.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* osserva che i disegni di legge in discussione affrontano problemi meritevoli della massima attenzione e caratterizzati, come emerso nel corso delle audizioni, da alcuni profili di par-

ticolare complessità, in particolare per ciò che attiene al tema del «riconoscimento della guarigione».

Ritiene che, nei confronti delle persone affette da epilessia, sia urgente superare ogni forma di discriminazione, nonché perseguire obiettivi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo.

Segnala che un recente studio epidemiologico, condotto sotto l'egida dell'Istituto Superiore di Sanità, si occupa dei pazienti con epilessia afferenti agli IRCCS italiani e formula l'auspicio che tale rilevante documento possa essere messo a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

In conclusione, ribadisce che il testo in esame, pur apparendo migliorabile a livello emendativo, persegue finalità del tutto condivisibili.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* rimarca che il testo base adottato dalla Commissione appare bisognevole di integrazioni, come posto in evidenza, peraltro, da diverse associazioni di pazienti.

Ribadisce l'auspicio, già in precedenza espresso, che l'articolato possa essere oggetto di una rielaborazione, prima di addivenire alla fase propriamente emendativa.

Tra gli aspetti meritevoli di un supplemento di riflessione, segnala le problematiche connesse alla guarigione clinica, alla gestione delle persone con epilessia nella scuola, al rilascio della patente di guida in favore degli epilettici, alla farmacoresistenza e all'attività di ricerca.

La PRESIDENTE *(L-SP-PSd'Az)* trova pregevoli gli spunti emersi dalla discussione fin qui svolta: assicura che la Presidenza si adopererà perché lo studio testé richiamato sia posto nella disponibilità dei componenti della Commissione e invita la relatrice a tenere in debita considerazione le prospettive di integrazione e rielaborazione su cui si sono soffermate le oratrici, pur rammentando che una prima decisione sul testo base è già stata assunta.

Sottolinea che i condivisibili obiettivi perseguiti dai disegni di legge in discussione potrebbero essere più agevolmente raggiunti assicurando anche la contestuale attuazione dei provvedimenti concernenti i Livelli essenziali di assistenza.

Soggiunge che occorre evitare il rischio di disorganicità insito in una attività emendativa ampia e non sufficientemente coordinata sul testo base e pone in rilievo, altresì, l'opportunità di non dare spazio a disposizioni legislative eccessivamente dettagliate, considerato che la tutela della salute è, in base alla Costituzione vigente, materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

La relatrice PIRRO *(M5S)*, intervenendo incidentalmente, conviene sull'opportunità di acquisire lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità cui si è fatto cenno e si dichiara disponibile a valutare le auspicate integrazioni del testo base.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

112ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 42)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)* rammenta preliminarmente che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, i Presidenti degli Enti parco nazionali sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 9 gli Enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Sulle proposte di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali la commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere per effetto di quanto previsto dalla legge n. 14 del 1978. Si rammenta al riguardo che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla

medesima legge n. 14. Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

La Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere in merito alla proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, per la quale è stata acquisita la formale intesa da parte della Regione Calabria.

Il relatore dà quindi conto brevemente del *curriculum* del candidato.

La senatrice LA MURA *(M5S)* propone che la Commissione proceda all'audizione, ai sensi articolo 47, comma 1-*bis*, dell'avvocato Leo Autelitano.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* chiede che, in considerazione del previsto svolgimento delle elezioni regionali in Calabria per il prossimo 26 gennaio, il voto sulla proposta di nomina in esame sia comunque rinviato ad una data successiva a quella di tale consultazione elettorale. Ritiene, infatti, che sarebbe istituzionalmente opportuno che l'intesa sulla nomina del nuovo Presidente dell'Ente Parco dell'Aspromonte venisse espressa dal nuovo Presidente della regione Calabria.

Anche la senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* chiede che il voto sulla proposta di nomina sia rinviato a dopo il 26 gennaio, condividendo le considerazioni testé esposte dal senatore Briziarelli.

La senatrice NUGNES *(Misto-LeU)* si esprime invece in senso contrario, ritenendo del tutto improponibile qualsiasi collegamento tra la consultazione elettorale di prossimo svolgimento e il procedimento amministravo in cui si inserisce la proposta di nomina in esame, procedimento nell'ambito del quale l'intesa della Regione Calabria è stata già acquisita.

Anche il senatore FERRAZZI *(PD)* fa presente che il procedimento in cui si inserisce la proposta di nomina in esame è stato avviato da mesi e che, su di esso, lo svolgimento della consultazione elettorale non può avere, da un punto di vista della legittimità, alcun rilievo, essendo già stata acquisita l'intesa prevista dalla legge n. 391 del 1994.

Dopo ulteriori interventi della senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, della senatrice PAVANELLI *(M5S)* e del senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*, la Commissione conviene di procedere all'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis* del Regolamento, dell'avvocato Leo Autelitano.

La presidente MORONESE, quindi, con riferimento alla richiesta del senatore Briziarelli, fa presente che il termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina è fissato al 28 gennaio e che non vi è nessuna difficoltà di accogliere la predetta richiesta, purché l'espressione del parere avvenga entro il termine previsto e fermo restando che la Commissione si pronuncerà sulla proposta di nomina in esame nel rispetto della legge n. 391 del 1994.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE fa inoltre presente che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'audizione dell'avvocato Leo Autelitano che si terrà alle ore 15,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

La relatrice FLORIDIA *(M5S)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che reca disposizioni integrative e correttive al quadro normativo introdotto con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che ha recato l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 e ha provveduto al riordino del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (cosiddetto Codice dell'ambiente), con riferimento alla Parte Quinta, che disciplina il settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera.

Si ricorda che il suddetto decreto legislativo n. 183 del 2017 ha recepito la direttiva (UE) 2015/2193 sulla base dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n 170 (delegazione europea 2015), che prevedevano che il Governo procedesse al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

L'articolo 1 dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, emendato dal decreto legislativo 183 del 2017. Le modifiche proposte

si riferiscono alla Parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica il Titolo I della suddetta Parte che riguarda la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.

La lettera *a)* modifica l'articolo 268, comma 1, recante le definizioni, aggiungendovi due lettere che recano le definizioni di «emissioni odorigene» (lettera f-*bis)* e di «solvente organico» (nuova lettera *mm)*. La prima modifica si è resa necessaria a seguito dell'introduzione della disciplina delle emissioni odorigene da parte del decreto legislativo n. 183 del 2017, mentre la seconda modifica, relativa ai solventi organici, allinea la vigente definizione di solvente organico a quella prevista dalla normativa europea.

La lettera *b)* modifica l'articolo 269 recante la disciplina delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, allo scopo di semplificare e chiarire i procedimenti ivi previsti. Si specifica che i valori limite di emissione identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche.

Un'altra modifica riguarda il comma 8, concernente le autorizzazioni nel caso in cui il gestore intenda procedere alla modifica dello stabilimento. A tale riguardo la modifica proposta introduce una particolare ipotesi di modifica non sostanziale che riguarda la variazione del gestore dello stabilimento per la quale si rimanda alla specifica procedura prevista dal comma 11-*bis*, anch'esso introdotto dallo schema in esame.

Sono aggiunti infatti il comma 11-*bis* e 11-*ter* finalizzati a regolare due particolari ipotesi di modifica non sostanziale dello stabilimento, ossia la variazione di gestore e il trasferimento di una parte dello stabilimento. A tal fine, il comma 11-*bis* prevede che in caso di variazione del gestore dello stabilimento il nuovo gestore ne dia comunicazione alle autorità competenti che provvedono all'aggiornamento dell'autorizzazione. Il comma 11-*ter* prevede poi che nel caso di trasferimento di uno stabilimento il gestore cessionario richieda il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita e che l'autorità proceda all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di un'apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. Viene specificato che i valori limite di emissione identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche.

Viene inoltre aggiunto il comma 11-*quater* che specifica che le spese inerenti l'istruttoria relativa al regime delle autorizzazioni (rilievi, sopralluoghi, accertamenti, verifiche) sono a carico del richiedente, sulla base di tariffari adottati dalle autorità compenti.

La lettera *c)* introduce modifiche formali all'articolo 270, relativo all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, al fine coordinare la disposizione con le abrogazioni operate dal decreto legislativo n. 183 del 2017.

La lettera *d)* reca modifiche all'articolo 271, relativo ai valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, introducendo semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di definizione, controllo e monitoraggio dei suddetti valori limite di emissione negli stabilimenti. Si introduce il principio in base alla quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute devono essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e tali sostanze, assieme a quelle classificate come preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), devono essere sostituite non appena possibile dai cicli produttivi che generano le emissioni.

Si prevede poi che le autorità competenti verifichino il rispetto della suddetta norma di principio in sede di istruttoria autorizzativa.

Ai commi 14 e 18, del predetto articolo 271, la lettera *d)* provvede a correggere due refusi, mentre al comma 17, che riguarda le attività di controllo e di monitoraggio, inserisce un periodo in base al quale tali attività si dovranno riferire solo alle sostanze e ai parametri per i quali l'autorizzazione prevede dei limiti di emissione o prescrizioni.

Al comma 20, che disciplina i casi in cui si verifica un superamento dei valori limite di emissione prescritti sulla base delle difformità accertate dalle autorità competenti, viene sostituito l'ultimo periodo con una formulazione che si riferisce alle difformità accertate nei casi di monitoraggio di competenza del gestore relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione del rispetto dei valori limite previsti su base media o percentuale.

La lettera *e)* modifica l'articolo 272, relativo agli impianti e alle attività in deroga. Nello specifico, oltre a correggere un refuso, al comma 4 la norma proposta intende limitare i casi in cui si vieta il ricorso alle autorizzazioni di carattere generale. Il comma vigente infatti, facendo riferimento ai commi 2 e 3, che disciplinano il rilascio di autorizzazioni di carattere generale per alcune tipologie di impianti ed attività, dispone un divieto per gli impianti ed attività che utilizzano sostanze pericolose. La modifica introdotta al suddetto comma 4 limita tale divieto nel caso in cui tali sostanze siano utilizzate nei cicli produttivi in cui si generano le emissioni, piuttosto che essere semplicemente utilizzate nello stabilimento.

La lettera *f)* introduce modifiche all'articolo 273-*bis* del Codice dell'ambiente, in materia di medi impianti di combustione.

Rispetto alla vigente disciplina, si specifica la possibilità che l'adeguamento che può essere previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione sia anche su richiesta delle autorità competenti.

Inoltre, al comma 10 della norma del codice novellata, viene aggiunta una nuova lettera *q)-bis)*: in base a questa viene aggiunta all'elenco attualmente previsto di fattispecie che non costituiscono medi impianti di combustione anche gli impianti di combustione aventi potenza termica nomi-

nale pari o superiore a 1 MW, per effetto delle norme dì aggregazione previste dagli articoli 270 o 272, comma 1, del Codice dell'Ambiente, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento in punti di emissione comuni (punto 2) della lettera *f)*. Con il punto 3) della lettera *f)*, è inoltre inserito un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 273-*bis*, in base al quale agli impianti previsti dal comma 10, nuova lettera q-*bis)*, si applicano i valori limite di emissione previsti per impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW, e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-*bis*, del Codice dell'ambiente.

La lettera *f)* provvede infine a correggere taluni refusi.

La lettera *g)* reca modifiche all'articolo 279, commi 1, 3 e 4. Le modifiche mirano ad aggiornare il sistema delle sanzioni relative agli stabilimenti, in relazione ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, in linea con i già richiamati criteri di delega dettati dall'articolo 17, comma 1, lettera *e)* della legge n. 170 del 2016.

In particolare, rispetto al vigente articolo 279, laddove si prevedono sanzioni penali per chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza di autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, si interviene sul comma 3 del predetto articolo, modificando le sanzioni a carico di chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato le comunicazioni prescritte. Per effetto delle nuove disposizioni i responsabili dei reati in parola non saranno più passibili di arresto fino ad un anno, ma le sanzioni pecuniarie saliranno dall'attuale massimo di 1.032 euro ad una fascia tra i 2.000 e 20.000 euro. Altre modifiche sanzionatorie interessano le violazioni dell'articolo 273-*bis* concernente i medi impianti di combustione; le attuali sanzioni amministrative pecuniarie da 500 euro a 2.500 euro, puniranno non soltanto chi non effettua una delle comunicazioni previste, ma anche chi non presenta entro i tempi prescritti la domanda autorizzativa ai fini dell'adeguamento di stabilimenti già dotati di un'autorizzazione in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.

Modificando poi il comma 4 dell'articolo 279 del Codice sono modificate le sanzioni connesse a mancate comunicazioni all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni, ovvero dei risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare. Le mancate comunicazioni non saranno più sanzionabili con l'arresto fino a sei mesi, mentre le sanzioni pecuniarie, che attualmente arrivano ad un massimo di 1.032 euro, vengono previste da 1000 a 10.000 euro.

La lettera *h)* aggiunge un nuovo comma 10-*bis*, all'articolo 281 del Codice dell'Ambiente.

Il comma 10-*bis* si applica a stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, prevedendo la valenza agli impianti della normativa sulle tempistiche di adeguamento e sulle procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione previsti per i medi im-

pianti di combustione, vale a dire gli impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

La lettera *i)* novella l'articolo 283, comma 1, lettere *i)* e *m)*. L'articolo novellato reca definizioni che riguardano gli impianti termici, le parti che li compongono, le eventuali modifiche cui essi possono essere sottoposti, i valori-soglia, nonché taluni soggetti chiamati ad occuparsene.

La lettera *l)* interviene sull'articolo 284 del Codice ambientale.

Con una prima modifica, si stabilisce che in caso di modifica di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia che sono ormai fuori produzione, l'installatore dichiarerà che il libretto di centrale è stato integrato da un atto secondo cui l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste dalle norme di legge ed è idoneo a rispettare i valori limite da esse fissate. La seconda modifica dispone che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 siano preventivamente iscritti nell'apposito registro autorizzativo e che a tal fine i relativi dati siano trasmessi all'autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto. Tuttavia, il suddetto termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista un'urgenza imprevedibile, prevedendo che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tenuto a dichiarare l'urgenza in un atto allegato. Si corregge poi un refuso sostituendo il riferimento alla Parte V con quello alla Parte IV del Codice dell'ambiente.

La lettera *m)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 294, in materia di prescrizione per il rendimento di combustione. Il nuovo comma 1 dell'articolo 294, rispetto alla norma vigente, prevede che gli impianti in questione devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione il quale consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile soltanto ove ciò sia tecnicamente possibile. Inoltre, la nuova versione del comma 1 dell'articolo 294 prevede che non si applichino più le norme di aggregazione in base alle quali, attualmente, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria.

Viene poi aggiunto un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 294, in materia di sistema di controllo della combustione. Il comma prescrive che il sistema di controllo garantisca il mantenimento dei valori di rendimento anche in presenza di variazioni chimico-fisiche dell'aria o del combustibile, per mezzo di una regolazione automatica che preveda misurazioni continue.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica in taluni punti gli Allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del Codice dell'ambiente, relativi rispettivamente a: gli Impianti e attività in deroga, i Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni, gli Impianti termici civili.

L'articolo 2 stabilisce che l'Allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del Codice, in materia di valori di emissione per specifiche tipologie di impianti è modificato sulla base dell'Allegato I dello schema in esame. Si

tratta di interventi su parti di tabelle relative a varie tipologie di medi impianti di combustione, ivi compresi impianti di combustione costituti da motori fissi e da turbine a gas.

L'articolo 3 reca le norme transitorie e finali.

Si prevede che in caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del codice dell'ambiente, in materia di prescrizione per il rendimento di combustione, come modificato dal presente decreto, sia effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo gli impianti termici civili, entro il 1º gennaio 2025.

In relazione alle disposizioni sostitutive di sanzioni penali con sanzioni amministrative il comma 2 dell'articolo 3 prevede poi l'applicazione della procedura prevista dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha disciplinato la procedura applicata a fattispecie di depenalizzazioni.

Si dispone infine che negli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il riferimento agli ossidi di azoto« sia sostituito con il riferimento ad «ossidi di azoto (NOx)».

L'articolo 4 reca disposizioni finanziarie, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria e stabilendo che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

Plenaria

113ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'avvocato Leo Autelitano nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte

La presidente MORONESE introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis* del Regolamento, dell'avvocato Leo Autelitano proposto per la nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Prende quindi la parola l'avvocato AUTELITANO il quale si sofferma innanzitutto sui tratti salienti della propria esperienza professionale, sottolineando in particolare come egli abbia dedicato alle problematiche attinenti alla gestione degli Enti parco una parte assolutamente prevalente della propria attività lavorativa, sia prima dell'entrata in vigore della legge n. 394 del 1991, sia successivamente.

L'avvocato Autelitano ricorda quindi di aver già ricoperto la carica di Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte nel periodo 2007-2012 e di tale esperienza ricorda, in primo luogo, la complessa attività svolta ai fini dell'elaborazione del regolamento dell'Ente parco, attività che ha avuto inizio nel 2009 e che ha poi portato nel 2015 alla definitiva approvazione del regolamento.

L«avvocato Autelitano, dopo aver brevemente richiamato in rassegna le peculiarità che caratterizzano dal punto di vista naturalistico il Parco nazionale dell'Aspromonte, evidenzia inoltre come negli anni della sua gestione le iniziative da lui proposte si siano concentrate essenzialmente su due versanti, cioè da un lato quello della tutela della biodiversità e, dall'altro, quello della promozione dell'Ente parco, ricordando a quest'ultimo riguardo, in special modo, la realizzazione del cosiddetto »cammino basiliano«, volto a collegare e a valorizzare i siti monastici di origine bizantina che costituiscono una delle caratteristiche più importanti dal punto di vista culturale dell'area in questione.

La senatrice LA MURA *(M5S)* chiede all'avvocato Autelitano ulteriori informazioni sulla valorizzazione dei siti monastici aspromontani, ritenendo che le iniziative al riguardo abbiano una rilevanza particolarmente significativa.

Il senatore QUARTO *(M5S)* sottolinea la ricchezza dell'Aspromonte dal punto di vista geologico e chiede se e quali iniziative siano state assunte ovvero il candidato si riprometta di assumere in futuro al riguardo

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* chiede all'avvocato Autelitano di precisare ulteriormente quale sia stata la sua posizione e quali

siano le sue valutazioni in merito all'ultima riperimetrazione del parco – che ha visto una riduzione dell'area dello stesso da 76 mila a 64 mila ettari – e che si è verificata proprio nel periodo in cui l'avvocato Autelitano ha in precedenza rivestito la carica di presidente dell'Ente parco in questione.

Il senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*, nel richiamarsi all'attività già svolta come Presidente dell'Ente parco dell'Aspromonte dall'avvocato Autelitano, chiede ulteriori elementi di valutazione per quanto riguarda le problematiche concernenti il carattere sovraordinato della strumentazione urbanistica del parco rispetto ai comuni.

L'avvocato AUTELITANO si sofferma innanzitutto sui profili ai quali ha fatto testé riferimento il senatore Pazzaglini. In proposito evidenzia che la pianificazione e i vincoli urbanistici posti dagli Enti parco hanno talvolta determinato situazioni di conflittualità o comunque problematiche nella loro interazione con la pianificazione urbanistica comunale, aspetti problematici accentuati anche dalla frequente mancanza negli uffici dei comuni di piccole dimensioni di personale dotato di adeguata qualificazione tecnica con riferimento alle problematiche qui specificamente considerate. A suo avviso, l'unico mondo per evitare queste problematiche è un attento lavoro di raccordo e di armonizzazione fra la pianificazione a livello di Ente parco e quella a livello comunale, in modo tale da evitare che gli atti amministrativi adottati sulla base di quest'ultima entrino in conflitto con la prima. In questa prospettiva si è rivelata, tra l'altro, estremamente utile anche l'organizzazione di attività formative destinate al personale degli uffici tecnici comunali, un versante questo sul quale, nel corso del suo precedente mandato, l'Ente parco dell'Aspromonte si è impegnato moltissimo.

Per quanto riguarda le problematiche inerenti alla riperimetrazione degli Enti parco, la sua passata esperienza lo induce a ritenere indispensabile la ricerca di un punto di equilibrio attraverso il dialogo e il confronto con le amministrazioni comunali, – cosa che si è in concreto cercato di realizzare in Aspromonte nel periodo, fra il 2007 e il 2012 – così da aiutare queste ultime a individuare quale sia soluzione più soddisfacente, tenendo conto degli oneri e dei vincoli derivanti dall'inclusione di alcune aree nel perimetro dell'Ente parco e dall'altro, però, anche dei vantaggi (ad esempio in termini di disponibilità di risorse aggiuntive) che l'inclusione nei confini del parco può assicurare.

In merito alle tematiche su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Quarto l'avvocato Autelitano sottolinea poi come siano già state assunte iniziative – e sia sua intenzione assumerne ulteriori – nell'ottica della valorizzazione degli aspetti relativi alla ricchezza geologica dell'area aspromontana, mentre per quanto concerne le considerazioni della senatrice La Mura l'avvocato Autelitano sottolinea di ripromettersi l'implementazione di progetti volti a valorizzare gli stretti legami che, per secoli, sono inter-

corsi fra le aree della Calabria che hanno visto una maggiore presenza della civiltà bizantina e il mondo mediterraneo orientale.

La PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Autelitano e dichiara chiusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 16 gennaio 2020, già convocata per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

141ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1378) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* illustra uno schema di parere favorevole in cui viene chiarito che la Convenzione XFEL costituisce un Trattato internazionale stipulato tra Stati situati in Europa ma non necessariamente facenti parte dell'Unione europea e che conseguentemente la Brexit non impatta sulla ratifica del protocollo di adesione della Gran Bretagna in esame. Viene altresì chiarito che, all'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione, il contributo italiano a XFEL era stabilito nella misura percentuale del 2,89 per cento del bilancio complessivo. L'ingresso del Regno Unito farà variare la quota di partecipazione italiana dal 2,89 per cento al 2,83 per cento e di conseguenza il contributo alle spese di gestione subirà una riduzione.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni in merito alla riduzione del contributo italiano.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* condivide l'impostazione dello schema di parere e preannuncia il suo voto favorevole.

Si apre quindi una discussione incidentale sulla misura della riduzione del contributo italiano alle spese previste dal trattato, cui partecipano i senatori TARICCO *(PD)*, CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* e il PRESIDENTE.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* riformula lo schema di parere espungendo le parole «di gestione».

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato, come riformulato in corso di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)*, relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto ad apportare correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 183 del 2017, che aveva attuato la direttiva (UE) 2015/2193 in base alla delega conferita al Governo con l'articolo 17 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015).

Il decreto del 2017 ha quindi recepito la direttiva n. 2193 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione e ha provveduto anche al riordino della parte del codice dell'ambiente relativa agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Con l'atto in esame si apportano alcune correzioni di forma e si mira a superare alcune criticità segnalate dagli operatori del settore, anche nell'ambito dello specifico tavolo di coordinamento settoriale previsto dal codice dell'ambiente. In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare le procedure autorizzative e ad aumentare le garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative, di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni.

Tecnicamente, è un nuovo decreto legislativo, che modifica il primo, sulla base della delega generale contenuta nell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012. In base ad essa, entro due anni dall'adozione di decreti legislativi che recepiscono direttive europee, possono essere adottati decreti integrativi e correttivi.

L'articolo 1 dello schema prevede specifiche modifiche alla parte quinta del codice dell'ambiente (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), in relazione al Titolo I (im-

pianti e attività produttivi), al Titolo II (impianti termici civili), all'allegato IV (impianti e attività in deroga), all'allegato VI (metodi di monitoraggio e controllo delle emissioni) e all'allegato IX (limiti di emissione degli impianti termici civili).

L'articolo 2 introduce norme che vanno a modificare un allegato al codice, l'articolo 3 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria della spesa.

La relatrice osserva come, nel complesso, lo schema di decreto in esame sia coerente con i principi generali di semplificazione degli adempimenti, di razionalizzazione delle procedure autorizzative e di promozione di misure alternative alle sanzioni.

Per quanto concerne i medi impianti di combustione, l'intervento in esame è in linea con la direttiva (UE) 2015/2193, come recepita con il decreto legislativo n. 183 del 2017; per gli altri impianti e le altre attività che producono emissioni in atmosfera, se si eccettuano le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, la materia non è ad oggi disciplinata a livello europeo, sussistendo così un'autonomia legislativa degli Stati nella scelta della disciplina. L'Italia ha già da molti anni una completa disciplina sulla limitazione dell'impatto sull'atmosfera delle attività che producono emissioni, mentre la maggioranza dei paesi dell'Unione non ha previsto un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per tali attività.

Il recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 è avvenuto correttamente, poiché dalla consultazione dell'archivio informatico nazionale EUR-Infra non risultano pendenti procedure di infrazione.

Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, in cui si rileva la necessità di assicurare il più efficace coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame con quello relativo al Green New Deal e alla transizione ecologica del Paese, collegato alla decisione di bilancio. Si auspica altresì una maggiore armonizzazione complessiva della materia delle emissioni, che ricomprenda tutti gli impianti, ivi inclusi quelli che oggi non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea, e che permetta di assicurare che le installazioni e gli interventi siano preceduti da una valutazione di impatto sul territorio di insediamento.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli illustrato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni sulla riunione dei Presidenti COSAC (Zagabria, 19-20 gennaio 2020)

Il PRESIDENTE comunica che la prossima settimana si svolgerà a Zagabria la riunione dei Presidenti della Conferenza degli organismi spe-

cializzati negli affari comunitari (COSAC), che è il primo incontro organizzato dalla presidenza croata del Consiglio dell'Unione.

Il primo punto all'ordine del giorno verterà sulle priorità della presidenza croata ispirate al suo motto: «Un'Europa forte in un mondo di sfide». Il programma della presidenza è incentrato su quattro settori principali: un'Europa che si sviluppa, per le questioni economiche e del lavoro; un'Europa che collega, per l'ammodernamento delle infrastrutture; un'Europa che protegge, per le questioni collegate alla sicurezza dei cittadini; un'Europa influente, al fine di rafforzare la posizione dell'Unione nel mondo. Per la Croazia sarà la prima presidenza del Consiglio dalla sua adesione all'UE nel 2013.

Il secondo punto all'ordine del giorno riguarderà il ruolo dei parlamenti nazionali e della COSAC nel prossimo quinquennio di operatività della nuova Commissione.

Sarà l'occasione per proseguire il dibattito iniziato alla COSAC di Helsinki, in cui si è parlato della proposta di una Conferenza sul futuro dell'Europa. La proposta nasce dall'esigenza di promuovere un ruolo attivo e determinante dei cittadini europei nella costruzione del futuro dell'Unione.

Insieme con altri parlamenti, è stata sostenuta la necessità di lanciare un dibattito europeo che si focalizzi sulle azioni concrete da intraprendere per rafforzare l'Unione europea, anche rafforzando il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura legislativa.

In seguito alla riunione COSAC, la Commissione affari europei del Parlamento danese ha già enucleato una serie di proposte: consultazioni pubbliche dedicate ai parlamenti nazionali, i cui contributi siano allegati alla proposta normativa; la trasparenza dei lavori del Consiglio; la necessità di riconsiderare la pratica dei triloghi; la disponibilità di agende, emendamenti, posizioni dei Governi e resoconti delle riunioni dei triloghi; la possibilità per i parlamenti nazionali di inviare alla Commissione europea interrogazioni su questioni prioritarie alle quali la Commissione dovrebbe fornire risposta entro sei settimane; la partecipazione del Commissario europeo competente alle riunioni settimanali dei rappresentanti permanenti dei parlamenti nazionali a Bruxelles.

SULL'AVVIO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA

Dopo aver dato conto del dibattito apertosi in sede COSAC, il PRESIDENTE ricorda che il Parlamento europeo ha già elaborato alcune proposte per la prossima Conferenza sul Futuro dell'Europa. Il Parlamento sottolinea come i cittadini di ogni estrazione sociale, i rappresentanti della società civile e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale debbano essere coinvolti nella definizione delle priorità dell'UE, con un approccio dal basso verso l'alto, inclusivo e partecipativo. Prevede, inoltre, che i parlamenti nazionali partecipino alla Conferenza con propri

rappresentanti (da 2 a 4 per Stato membro). La Conferenza, che dovrebbe iniziare nel 2020 e durare due anni, potrebbe portare alla revisione dei trattati e all'istituzione di un meccanismo permanente di partecipazione cittadina.

La Commissione europea elaborerà il proprio contributo con una Comunicazione attesa il 22 gennaio e anche il Consiglio affari generali si esprimerà il 28 gennaio.

Al fine di seguire da vicino lo svolgimento del dibattito in corso in sede europea, il Presidente propone di procedere agli adempimenti, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per svolgere una apposita indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa. Da svolgere, eventualmente, congiuntamente con la omologa Commissione della Camera dei deputati.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* sottolinea l'importanza del percorso di riflessione comune sui temi dell'Europa che si sta aprendo in queste settimane e rimarca come sia necessario che in tale processo vi sia un ampio e strutturato coinvolgimento dei parlamentari nazionali degli Stati membri, che a suo avviso non solo dovranno partecipare attivamente e con pluralità di visioni ai lavori della Conferenza, ma anche impegnarsi in paralleli luoghi di confronto permanenti, come può ad esempio essere la stessa COSAC. Rileva anche la necessità di funzionalizzare al meglio i lavori della Commissione per permettere di seguire, con la massima efficacia, i rilevanti temi di competenza. Conviene sulla proposta di aprire una apposita indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore PITTELLA *(PD)* rileva preliminarmente come l'oggetto della Conferenza vada reso più chiaro, soprattutto se dovrà essere mirata anche a una possibile revisione dei trattati oppure se dovrà limitarsi a garantire i possibili avanzamenti nel processo di integrazione a trattati vigenti. A suo avviso, tra i tanti temi da trattare sottolinea quello relativo al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'Unione. È necessario poi che la Conferenza abbia una dimensione aperta nella composizione, comprendendo tra i suoi membri anche esponenti dell'associazionismo e della società civile.

Quanto alla partecipazione dei parlamenti nazionali, ritiene necessario assicurare la più ampia rappresentatività delle diverse sensibilità politiche, che potrebbe essere assicurata da un numero di quattro rappresentanti per ciascuna Camera. Le modalità di individuazione degli stessi non potranno peraltro prescindere dal ruolo cruciale della 14ª Commissione, vocata naturalmente a dibattere delle questioni istituzionali dell'Unione europea.

Aderisce infine alla proposta del presidente volta ad aprire una indagine conoscitiva sul futuro dell'Europa.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* rileva come in tale ambito la competenza della 14ª Commissione sia chiara e come attraverso l'indagine

conoscitiva sarà possibile assicurare un patrimonio informativo utile a meglio orientare le attività dei commissari in seno alla Conferenza. Concorda altresì sulla necessità di garantire la più ampia partecipazione possibile dei parlamentari nazionali. Ritiene infine opportuno considerare anche la dimensione governativa nel processo che partirà con l'istituzione della Conferenza.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni in merito alla composizione della Conferenza.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i colleghi per gli interventi svolti, precisa come le modalità concrete di istituzione della Conferenza saranno chiarite una volta definite le posizioni delle tre maggiori istituzioni dell'Unione, ossia il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio, che come detto, si pronunceranno entro il mese di gennaio.

Quanto alla proposta di avviare una indagine conoscitiva, relativamente alla quale ha registrato una generale condivisione, procederà quanto prima agli adempimenti previsti dal Regolamento per il suo svolgimento.

Procederà infine a rappresentare le posizioni della Commissione in seno alla prossima riunione dei presidenti COSAC di Zagabria, soprattutto per quanto concerne la più ampia partecipazione possibile dei parlamenti nazionali.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 15 gennaio alle ore 15, non avrà luogo.

Comunica inoltre che la seduta della Commissione della giornata di domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 12,30 è posticipata alle ore 12,45 o alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1378

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che l'Italia, ai sensi della Convenzione intergovernativa fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, ratificata con legge n. 196 del 27 novembre 2017, partecipa ai costi di costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (European X-Ray free-electron laser «European XFEL»);

considerato che il disegno di legge in esame risulta necessario per la Ratifica del Protocollo di ingresso del Regno Unito nella sopracitata Convenzione;

ricordato che gli Stati firmatari della Convenzione sono, oltre all'Italia, la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria;

chiarito che la Convenzione XFEL costituisce un Trattato internazionale stipulato tra Stati situati in Europa ma non necessariamente facenti parte dell'Unione europea e che conseguentemente la Brexit non impatta sulla ratifica del protocollo di adesione della Gran Bretagna in esame;

ricordato che l'infrastruttura European XFEL, indicata come uno dei progetti più importanti nelle roadmap prodotte dall'European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), pone l'Europa all'avanguardia in campo internazionale, aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali;

osservato che, all'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione, il contributo italiano a XFEL era stabilito nella misura percentuale del 2,89 per cento del bilancio complessivo. Tale percentuale si ottiene considerando l'incidenza della contribuzione italiana (33 milioni di euro) rispetto al costo globale della fase di costruzione del progetto European XFEL, inizialmente identificato in 1.082 milioni di euro (nel 2005) e successivamente aggiornato a 1.141 milioni di euro. L'ingresso del Regno Unito, con una contribuzione ai costi di costituzione pari a circa 26.241 milioni di euro (valore 2005) farà variare la quota di partecipazione italiana dal 2,89 per cento al 2,83 per cento e di conseguenza il contributo alle spese subirà una riduzione;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad apportare correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 183 del 2017, che aveva attuato la direttiva (UE) 2015/2193 in base alla delega conferita al Governo con l'articolo 17 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015);

– il decreto del 2017 ha quindi recepito la direttiva n. 2193 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione e ha provveduto anche al riordino della parte del codice dell'ambiente relativa agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera;

– con l'atto in esame si apportano alcune correzioni di forma e si mira a superare alcune criticità segnalate dagli operatori del settore, anche nell'ambito dello specifico tavolo di coordinamento settoriale previsto dal codice dell'ambiente. In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare le procedure autorizzative e ad aumentare le garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative, di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni;

valutato che:

– nel complesso, lo schema di decreto in esame è coerente con i principi generali di semplificazione degli adempimenti, di razionalizzazione delle procedure autorizzative e di promozione di misure alternative alle sanzioni;

per quanto concerne i medi impianti di combustione, l'intervento in esame è in linea con la direttiva (UE) 2015/2193, come recepita con il decreto legislativo n. 183 del 2017;

per gli altri impianti e le altre attività che producono emissioni in atmosfera, se si eccettuano le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, la materia non è ad oggi disciplinata a livello europeo, sussistendo così un'autonomia legislativa degli Stati nella scelta della disciplina;

l'Italia ha già da molti anni una completa disciplina sulla limitazione dell'impatto sull'atmosfera delle attività che producono emissioni, mentre la maggioranza dei paesi dell'Unione non ha previsto un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per tali attività;

– il recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 è avvenuto correttamente, poiché dalla consultazione dell'archivio informatico nazionale EUR-Infra non risultano pendenti procedure di infrazione,

valutato quindi che non sussistono profili di contrasto con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Si assicuri il più efficace coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame con quello relativo al Green New Deal e alla transizione ecologica del Paese, collegato alla decisione di bilancio.

Si auspica una maggiore armonizzazione complessiva della materia delle emissioni, che ricomprenda tutti gli impianti, ivi inclusi quelli che oggi non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea, e che permetta di assicurare che le installazioni e gli interventi siano preceduti da una valutazione di impatto sul territorio di insediamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione:

Audizione del Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano
(Svolgimento e conclusione)

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al Ministro Provenzano.

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione territoriale,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ugo PAROLO *(LEGA),* Davide GARIGLIO *(PD)* e Dario BOND *(FI),* nonché i senatori Bianca Laura GRANATO *(M5S),* Rosa Silvana ABATE *(M5S),* Erica RIVOLTA *(LEGA),* Ruggiero QUARTO *(M5S),* Francesco MOLLAME *(M5S),* Roberta TOFFANIN *(FIBP-UDC)* e Virginia LA MURA *(M5S).*

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione territoriale,* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro Provenzano e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
C. 2325 Governo
(Parere alle Commissioni I e V della Camera)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S), relatrice*, ricorda anzitutto come il provvedimento, di portata assai ampia, appaia riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g)* ed *l)* della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva: armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *s)* della Costituzione), nonché quelle di competenza concorrente: sostegno all'innovazione dei settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di comunicazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala in primo luogo, l'articolo 1, comma 7, che affida a un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione, in concreto, della tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati.

Rileva come, al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali.

L'articolo 5, comma 4, proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.

L'articolo 6, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti, da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies* del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 7, comma 10, prevede che i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica siano stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (meglio noto come «sblocca-cantieri») nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione siciliana, prevedendo, in particolare: che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal decreto «sbloccacantieri» per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal decreto-legge n. 34 del 2019. La finalità è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È infine introdotta una disposizione relativa alle assunzioni a tempo determinato per le sole province.

Rileva come al riguardo, potrebbe risultare opportuno chiarire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.

L'articolo 18 reca misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni nel triennio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale, a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2). Tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali e concorre alla gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto dalle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, rileva come potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo.

L'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019.

A tale proposito sottolinea la necessità di chiarire le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021.

L'articolo 25, comma 2, nel prevedere uno stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento in materia, dispone che la quota di tale stanziamento destinata alle regioni (pari al 20 per cento) sia ripartita con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 30 prevede l'adozione, entro il 30 aprile 2020, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016. Tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartiti in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento).

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 31 concerne un contributo attribuito alla regione Sardegna dall'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2019. A seguito dell'accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020, il suddetto contributo costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nel-

l'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.

L'articolo 38 introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano. La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni.

L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato. Le modalità applicative saranno definite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Si prevede inoltre la costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un'unità di coordinamento per il monitoraggio dell'attuazione; all'Unità parteciperanno anche i rappresentanti di ANCI e UPI. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, alla luce degli elementi che emergeranno nell'esame.

Alla luce delle osservazioni svolte chiede di poter rinviare il seguito dell'esame per poter meglio ponderare gli aspetti evidenziati.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10 alle 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene per la RAI il direttore delle risorse umane e organizzazione, avv. Felice Ventura, accompagnato dal direttore e dal vice direttore delle relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi e dottor Lorenzo Ottolenghi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto nella seduta dell'8 gennaio scorso, nell'ambito dell'esame della proposta di risoluzione per la revisione del bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di 250 professionisti precari, ha sottoposto alla RAI l'opportunità di prevedere una breve proroga del bando (la cui scadenza è fissata per oggi), al fine di consentire una compiuta istruttoria da parte della Commissione, anche dopo aver ascoltato il Direttore delle risorse

umane. In merito, informa che poco fa è pervenuta da parte dell'Amministratore delegato una nota con cui si comunica l'impossibilità di estendere oltre la data odierna il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli interessati. Lo stesso Amministratore delegato fornisce poi rassicurazioni alla Commissione circa margini per analizzare futuri percorsi correttivi o integrativi al concorso, anche in occasione di un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali.

Sempre sulla base di quanto concordato nella scorsa seduta, ha altresì chiesto all'Azienda di rendere conoscibili in via preventiva i compensi riservati a conduttori, artisti ed ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Per quanto concerne in particolare gli ospiti si è richiesto di rendere note le finalità del loro intervento e, laddove questo sia inserito nell'ambito di campagne di sensibilizzazione sociale, di non prevedere alcun compenso o comunque di devolverlo ad enti ed associazioni che promuovano il tema trattato.

Infine, ha inviato una sollecitazione all'Azienda per conoscere le iniziative assunte per l'attuazione degli indirizzi contenuti nella risoluzione sull'adozione da parte della RAI di procedure aziendali per evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo, approvata all'unanimità nella precedente legislatura. A tale riguardo, ha appreso che nella riunione di ieri il CdA ha avviato una discussione in merito.

A quanto risulta, inoltre, il CdA RAI ha approvato le linee guida in materia di *social media policy*, recependo gli indirizzi che questa Commissione aveva espresso nella risoluzione approvata all'unanimità il 9 ottobre 2019. Ritiene comunque doveroso attendere la trasmissione ufficiale del testo adottato per ogni eventuale verifica.

Come noto, nella giornata di ieri, il CdA RAI ha proceduto ad una prima tornata di nomine, proposte dall'Amministratore delegato.

A quanto si apprende, nel CdA, che si è espresso su ciascuno dei nominativi, sono state approvate a maggioranza le seguenti nomine: Stefano Coletta, Direttore di RAI Uno e della Direzione Intrattenimento Prime time; Angelo Teodoli, Direzione coordinamento generi; Franco Di Mare, Direzione Intrattenimento Day Time; Luca Milano, Direzione ragazzi.

La maggioranza dei pareri dei consiglieri non sarebbe stata invece conseguita per le seguenti ulteriori nomine, comunque adottate, dato che il suddetto parere non ha portata vincolante: Ludovico Di Meo, Direttore di Rai Due e Direzione Cinema e TV; Silvia Calandrelli, Direttore di Rai Tre e Direzione Cultura; Eleonora Andreatta, Direzione Fiction e Duilio Giammaria, Direzione documentari.

Informa che nella giornata di ieri i legali che assistono il Vice Direttore del TG1, Polimeno Bottai hanno avanzato richiesta affinché la Commissione accerti, in contraddittorio con l'interessato e con la RAI, le ragioni per le quali non si è conclusa la procedura di audit aperta nell'aprile del 2019, con l'adozione di ogni relativo provvedimento, a seguito dell'aggressione che il dottor Polimeno Bottai avrebbe subito da parte del Direttore del TG1, Carboni e le ragioni per cui la RAI non sarebbe intervenuta per far cessare la condotta denunciata dello stesso Direttore del TG1

volta alla dequalificazione ed emarginazione professionale del dottor Polimeno Bottai.

Infine propone che il termine per gli emendamenti alla proposta di risoluzione dell'onorevole Mulè sulla pubblicità dei compensi sia fissato per lunedì 20 gennaio alle ore 12.

La Commissione conviene su tale proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte quindi che al termine della seduta che prevede l'audizione all'ordine del giorno sarà convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per eventuali valutazioni sulle comunicazioni appena rese, nonché sulla richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle di prevedere alcune audizioni in merito all'attuazione dell'articolo 24 del Contratto di servizio.

Il senatore GASPARRI *(FIBP-UDC)* si riserva di valutare la documentazione pervenuta in merito alla vicenda che ha interessato il Vice direttore del TG1.

Il deputato MOLLICONE *(FDI)*, reputa che sulla vicenda relativa alla procedura di audit, concernente quanto accaduto al Vice direttore del TG1, occorre fare piena chiarezza, anche perché la Commissione, nonostante varie sollecitazioni, non ha ancora ottenuto risposte chiare in merito. Coglie infine l'occasione per sollecitare la risposta al quesito n. 170/874 circa la partecipazione di alcuni ospiti al prossimo Festival di Sanremo.

Il deputato MULÈ *(FI)* invita a considerare l'opportunità di prevedere un'audizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI che, a differenza delle scorse Legislature, non è stata ancora effettuata. Tale interlocuzione potrebbe costituire l'occasione per acquisire elementi informativi sull'attuale, critica situazione in cui versa la *governance* della RAI anche tenuto conto della spaccatura che si è determinata ieri nel CdA in tema di nomine.

Il deputato GIACOMELLI *(PD)*, per quanto riguarda le nomine cui ha fatto riferimento il Presidente, evidenzia che il CdA RAI esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, su proposte che ricadono sotto la responsabilità dell'Amministratore delegato.

Per quanto concerne poi i chiarimenti richiesti all'Azienda circa i compensi di conduttori, ospiti ed artisti, avanza alcune riserve su tale iniziativa che rischia di fornire un quadro solo parziale. Infatti, a suo avviso, sarebbe stata più efficace una richiesta informativa di carattere più complessivo, diretta ad individuare costi e ricavi attinenti alla prossima edizione del Festiva di Sanremo.

Infine, chiede al Presidente se vi sono sviluppi ulteriori a seguito dell'audizione, svolta il 19 dicembre 2019, del Presidente del CdA RAI, dalla

quale è scaturita la trasmissione degli atti alla Procura competente. È infatti evidente che anche alla luce di quanto accaduto ieri nel CdA RAI vi sia una posizione divergente dello stesso Presidente Foa rispetto all'Amministratore delegato.

La deputata PICCOLI NARDELLI *(PD)* tiene a precisare che ha rappresentato la propria parte politica nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel quale fu conferito mandato al Presidente per una richiesta informativa che attenesse in modo specifico alla trasparenza dei compensi attribuiti ad ospiti impegnati in campagne di promozione sociale.

Il PRESIDENTE rileva in ordine a quanto emerso nelle audizioni del Presidente e dell'Amministratore delegato svolte il 19 dicembre scorso non sono al momento emersi elementi nuovi né da parte della Autorità giudiziaria competente né in altra sede. Con rifermento poi alla richiesta diretta all'Azienda circa la trasparenza sui compensi di conduttori, ospiti e artisti impegnati nel prossimo Festival di Sanremo, ricorda che tale iniziativa ha riscosso un'ampia condivisione nell'Ufficio di Presidenza e nella seduta della Commissione dell'8 gennaio scorso.

Il senatore AIROLA *(M5S)* svolge alcune considerazioni in merito al valore del parere espresso dai componenti del CdA RAI sulle nomine proposte dall'Amministratore delegato.

Il senatore GASPARRI *(FIBP-UDC)* fornisce una ricostruzione storica della normativa riguardante il procedimento di nomina che in passato investiva il CdA RAI in modo determinante.

Successivamente, il ruolo dello stesso CdA è stato ridimensionato, attribuendo valore vincolante al solo parere concernente i direttori di testata, qualora espresso con la maggioranza dei due terzi. Ritiene comunque che il voto non espresso a maggioranza su alcuni soggetti determini indubbie conseguenze sia sul proponente, ossia l'Amministratore delegato, sia sul nominativo proposto.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che si procederà ora all'audizione prevista all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore delle risorse umane e organizzazione della RAI, avv. Felice Ventura

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il direttore Ventura per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 8 gennaio, ha iniziato l'esame di una proposta di risoluzione per la revisione del bando per il concorso pubblico finalizzato alla contrattualizzazione di 250 professionisti precari che svolgono attività giornalistica all'interno della RAI.

Pertanto, al fine di acquisire i necessari elementi informativi, è stata convocata l'odierna audizione.

Ricorda che, dopo un intervento introduttivo da parte dell'avvocato Ventura, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione ai quali il Direttore avrà la possibilità di replicare.

Raccomanda a tutti coloro che intendono intervenire di tener conto dei tempi disponibili, in considerazione degli impegni legati ai lavori parlamentari.

Cede quindi la parola al Direttore Ventura.

Il direttore VENTURA svolge un'esposizione introduttiva.

Intervengono per porre quesiti il deputato TIRAMANI *(Lega)*, la senatrice RICCIARDI *(M5S)*, il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, i deputati MULÈ *(FI)*, MOLLICONE *(FDI)* e ANZALDI *(IV)*, la deputata FLATI *(M5S)*, il senatore VERDUCCI *(PD)*, il deputato FORNARO *(LEU)* ed il senatore AIROLA *(M5S)*.

Il direttore VENTURA svolge quindi la replica.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il direttore Ventura, dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato al termine della seduta un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 165/843, n. 166/844 e n. 169/870, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 15,50.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 165/843, N. 166/844 E N. 169/870)

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Agli interroganti giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini piemontesi relativamente alle difficoltà di ricevere il segnale Rai, in particolare quello di Raitre, impedendo la corretta fruizione del telegiornale regionale. Quanto ai disservizi le zone più critiche sono quelle del Cuneese (in particolare l'Alta Langa), le valli del Monviso e la valle Elvo (nel Biellese);

considerato che, sulla base dei dati raccolti dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Piemonte) a febbraio 2019, circa 150mila abitanti del Piemonte non ricevano il segnale Rai regionale, cioè circa il 13% del campione considerato, con un aumento fino al 19% per le aree montane e collinari;

e considerato altresì che i disservizi nelle zone predette sono stati già oggetto di quesito degli interroganti;

alla Società concessionaria si chiede come intenda risolvere i problemi di ricezione del segnale che interessano tutta la regione Piemonte ed in particolare le zone richiamate in premessa, anche alla luce dell'impegno assunto nelle sedi istituzionali dalla medesima Società concessionaria.

(166/844)

RISPOSTA. In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo è opportuno premettere che il tema della diffusione rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio ma uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione di servizio pubblico; qualunque iniziativa in tema si muove quindi – in linea generale – nella direzione auspicata.

Per quanto riguarda le difficoltà di ricevere il segnale Rai nelle zone indicate dall'interrogante, si specifica che la causa della difficoltà di ricezione è spesso da imputare alle particolari condizioni orografiche del Paese che, in alcune zone particolari, si aggiungono ai problemi degli impianti gestiti dalle ex-Comunità Montane, ora Unioni dei Comuni, che ripetono i programmi del MUX 1 RAI: gli impianti infatti non sono gestiti in modo adeguato per problemi tecnico/economici.

In particolare, si segnalano le seguenti situazioni:

Alta Langa: *è un'area collinare che risulta servita per un 70-80% dal segnale degli impianti RAI («Cortemilia» e «Saliceto») e per un 20-30% da diversi impianti delle ex-Comunità Montane. Mentre i primi (impianti RAI) sono regolarmente funzionanti, gli altri molto probabilmente sono in condizioni precarie.*

Valli del Monviso: *tutti gli impianti che coprono l'area funzionano correttamente (sia gli impianti RAI sia gli impianti delle ex-Comunità Montane). Probabilmente qui le lamentele sono dovute al fatto che alcuni impianti ex-Comunità Montane (ad esempio quelli di Crissolo e Tuornur) ricevono il segnale da satellite il quale, attualmente, propone, a rotazione, il gazzettino (TGR) di una delle quattro Regioni sede del Centro di Produzione RAI (Lazio, Piemonte, Lombardia e Campania) ed in modo occasionale, durante avvenimenti di particolare importanza e rilevanza territoriale, quello di altre Regioni.*

Valle Maira: *anche gli impianti della ex-Comunità Montane non effettuano un buon servizio a causa del fatto che il cd impianto «capo-catena» (primo impianto che alimenta i successivi impianti a valle) di S. Martino di Stroppo è interessato da fenomeni di interferenza in ricezione che si propagano a cascata sugli impianti ad esso collegati.*

Valle Elvo: *in questo caso il problema potrebbe essere riconducibile, esclusivamente per il MUX 1 RAI, alla interferenza causata da una emittente privata (Tele Libertà) e anche, soprattutto nel periodo estivo, alla presenza di affievolimenti del segnale proveniente dal lontano Monte Penice (fading). La soluzione a questi problemi potrà attendersi solo successivamente al prossimo riaccomodamento delle reti, dovuto alla liberazione della cd banda 700 MHz in favore del 5G (servizi mobili di ultima generazione).*

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Da fonti di stampa si apprende che, nei giorni scorsi, il direttore generale corporate, Alberto Matassino, avrebbe formalizzato il licenziamento dell'ex direttore dello sviluppo tecnologico, ing. Luigi Rocchi, perché privo di incarico da molto tempo;

considerato che l'ing. Rocchi risulta privo di incarico da marzo 2019 non per colpa sua bensì per decisione del management aziendale, e considerato altresì che lo stesso Rocchi risulta prossimo alla pensione;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

perché l'ing. Luigi Rocchi sia stato licenziato;

perché all'ing. Luigi Rocchi, stante la rinomata professionalità e competenza, non fosse stato assegnato alcun incarico nonostante fosse in organico da regolare rapporto di lavoro subordinato con compenso lordo annuo superiore ai 200.000 euro.

(165/843)

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

l'Ing. Rocchi Luigi, competente e serio dirigente da molti anni della Rai, di cui è stato un punto di riferimento, è stato improvvisamente licenziato dall'azienda senza alcuna ragione specifica;

la sua vicenda è stata, giustamente, denunciata pubblicamente anche dalla A.D.RAI,

per sapere:

per quali ragioni si sia proceduto al citato licenziamento illegittimo;

per quale ragione sia stata assunta una decisione così ingiustificata e vessatoria in un momento di grande confusione dell'Azienda;

quando e come i vertici operativi vorranno revocare un'azione priva di motivazioni e che esporrà l'azienda a gravi conseguenze di natura giuridica ed economica.

(169/870)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo è opportuno premettere che l'ing. Luigi Rocchi, da gennaio 2003, ha ricoperto il ruolo di Direttore della Direzione strategie tecnologiche e, dal luglio 2015, quello di Direttore della Direzione qualità e pianificazione, nell'ambito dell'area TCO.

Con ordine di servizio del 1º aprile 2019, la Direzione qualità e Pianificazione è stata soppressa; a seguito di tale soppressione l'Azienda ha avviato una ricognizione interna per trovare all'ing. Rocchi una collocazione dirigenziale alternativa ed adeguata per standing e bagaglio professionale a quella venuta meno, considerato il ruolo di top manager dell'interessato.

In tale quadro il periodo successivo alla soppressione della Direzione qualità e pianificazione è stato utilizzato per un approfondito tentativo di ricollocazione (come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità) che tuttavia non ha dato esito positivo. Pertanto non essendo stato possibile rinvenire alcuna posizione dirigenziale adeguata al profilo professionale dell'interessato, l'Azienda ha comunicato in data 12 dicembre 2019 all'ing. Rocchi la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente ex art. 2118 c.c. (giustificato motivo oggettivo).

L'ing. Rocchi, peraltro, nonostante la soppressione della Direzione, ha scelto di non aderire al piano di incentivazione all'esodo rivolto ai dirigenti aziendali che l'Azienda gli aveva proposto prima della comunicazione del recesso.

Da ultimo si evidenzia che sono tuttora in corso interlocuzioni per un eventuale bonario componimento della vicenda.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 15 gennaio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Andrea FERRAZZI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA), Cristian Novello

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA), Cristian Novello, accompagnato dall'Amministratore delegato della medesima società, ingegner Cristiano Franzoi.

Cristian NOVELLO, *Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA)*, e Cristiano FRANZOI, *Amministratore delegato della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA)*, svolgono relazioni.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Andrea FERRAZZI, *presidente.*

Cristian NOVELLO, *Presidente della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA)*, e Cristiano FRANZOI, *Amministratore delegato*

della Società Sistema Integrato Fusina Ambiente (SIFA), rispondono ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'Amministratore delegato della Società Tressetre, Maurizio Boschiero

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'Amministratore delegato della Società Tressetre, Maurizio Boschiero.

Maurizio BOSCHIERO, *Amministratore delegato della Società Tressetre,* svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Andrea FERRAZZI, *presidente.*

Maurizio BOSCHIERO, *Amministratore delegato della Società Tressetre,* risponde ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

indi del Vice Presidente
Adolfo URSO

Interviene Giuseppe CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte
(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe CONTE.

Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente,* il deputato Enrico BORGHI *(PD)*, il senatore Adolfo URSO *(FdI)*, il deputato Elio VITO *(FI)*, i senatori Francesco CASTIELLO *(M5S)*, Paolo ARRIGONI *(Lega)*, Ernesto MAGORNO *(IV)* e Claudio FAZZONE *(FI-BP-UDC)*, alle quali risponde Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver ringraziato il Presidente Conte, dichiara conclusa l'audizione.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DEL PIANO ANNUALE PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO DEL DIS PER L'ANNO 2020

(Esame e conclusione)

Adolfo URSO, *presidente,* cede la parola al senatore Arrigoni, relatore sul provvedimento.

Il senatore Paolo ARRIGONI, *relatore,* svolge una relazione sul Piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2020.

Dopo un intervento del deputato Elio VITO *(FI)*, il senatore Paolo ARRIGONI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

(Il Comitato approva all'unanimità).

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO

(Esame e rinvio)

Adolfo URSO, *presidente,* cede la parola all'onorevole Zennaro, relatore sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il deputato Antonio ZENNARO, *relatore,* svolge una relazione sullo schema di Regolamento in materia di stato giuridico ed economico del personale del Comparto *Intelligence*.

Adolfo URSO, *presidente,* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione di rappresentanti della Provincia autonoma di Trento
(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente,* introduce l'audizione avvertendo che la delegazione è composta da Stefania Segnana, Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, dal dottor Giancarlo Ruscitti, Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, e dal dottor Diego Conforti, Direttore Ufficio Innovazione e ricerca del Dipartimento Salute.

Stefania SEGNANA, *Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia,* Giancarlo RUSCITTI, *Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali*, e Diego CONFORTI, *Direttore* dell'*Ufficio Innovazione e ricerca del Dipartimento Salute*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Mino TARICCO *(PD)*, il deputato Umberto BURATTI *(PD)* e Nicola STUMPO, *presidente*.

Stefania SEGNANA, *Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia,* Giancarlo RUSCITTI, *Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali*, e Diego CONFORTI, *Direttore dell'Ufficio Innovazione e ricerca del Dipartimento Salute*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento per la relazione svolta.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledì 15 gennaio 2020

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:

Plenaria . . . . . *Pag.* 125

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 15 gennaio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alvise MANIERO

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alvise MANIERO, *presidente,* segnala che sono in distribuzione l'agenda provvisoria della Sessione di gennaio 2020 aggiornata, le bozze di risoluzione e raccomandazione, che saranno esaminate dall'Assemblea, tradotte in italiano, nonché una tabella in cui è evidenziato – per ogni rapporto in calendario a gennaio – il termine per iscriversi a parlare e presentare emendamenti. Invita pertanto a prendere visione di questi documenti, che possono essere degli utili strumenti per programmare al meglio l'attività in preparazione della sessione, anche in vista della presentazione di eventuali emendamenti.

Nel corso della Sessione si dovrà eleggere il nuovo Presidente dell'Assemblea. Al momento, l'unico candidato che risulta è il belga Hendrik Daems (ALDE).

Anche questa volta è possibile che il Bureau in apertura della Sessione (in questo caso il 27 gennaio mattina), come avvenuto anche nella sessione di ottobre, proponga di inserire l'esame di un dibattito d'urgenza: se la Plenaria in apertura dei lavori approva la proposta, i tempi per esaminare il rapporto, presentare emendamenti alla relativa bozza di risoluzione e iscriversi a parlare saranno necessariamente molto serrati.

Sottolinea che il pomeriggio del 28 gennaio avrà luogo l'esame del Rapporto Schwabe, relativo alla procedura congiunta tra Assemblea parlamentare, Comitato dei Ministri e Segretario generale, da avviare nel caso in cui uno Stato membro disattenda gli obblighi derivanti all'appartenenza al CdE.

Nel corso della Sessione è inoltre previsto che i presidenti della Georgia e della Moldavia, nonché il ministro degli affari esteri georgiano – in qualità di presidente di turno del Comitato dei ministri – e la Segretaria generale del Consiglio d'Europa intervengano in Assemblea e rispondano alle domande.

I dibattiti all'ordine del giorno includono rapporti sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Polonia e sui casi di prigionieri politici denunciati in Azerbaigian.

I parlamentari discuteranno anche rapporti relativi a: le minacce alla libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti; la democrazia attaccata – come rispondere; la protezione della libertà di religione nei luoghi di lavoro.

L'Assemblea terrà due dibattiti congiunti: uno sul traffico di migranti e rifugiati e sui minori migranti, e un altro sul turismo dei trapianti di organi e sul traffico di tessuti e cellule umani.

Sono inoltre all'ordine del giorno una relazione sugli standard minimi per i sistemi elettorali e una relazione sulle elezioni in Bielorussia.

Ricorda che domenica 26 gennaio gli Uffici dell'Assemblea hanno organizzato, come di consueto, un seminario per i nuovi componenti dell'APCE, aperto comunque a tutti i delegati, al quale ci si può iscrivere entro il 17 gennaio prossimo.

Da ultimo, segnala che alla Camera le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri – nell'ambito dell'esame del disegno di legge di ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 alla CEDU – hanno concluso le audizioni, cui dovrebbe seguire l'adozione del testo base e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

In conclusione, ricorda il caso di Chico Forti, cittadino italiano detenuto in Florida, in riferimento al quale anche il Consiglio d'Europa può svolgere un ruolo in considerazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo, il 21 marzo 1983, e sottoscritta anche dagli Stati Uniti.

Dopo gli interventi dei senatori Rizzotti, Floris, Vescovi, e dei deputati Fassino, Bergamini, Ribolla, Montaruli, che hanno chiesto di essere iscritti a parlare ai vari dibattiti che si svolgeranno nel corso della Sessione, il deputato Piero Fassino invita il Presidente Maniero a proporre al Bureau dell'Assemblea di inserire un dibattito d'urgenza sulla situazione nel Mediterraneo.

Alvise MANIERO, *presidente*, condivide la proposta e si dichiara disponibile a sottoporre la richiesta al Bureau, ove nulla osti da parte della Delegazione.

La Delegazione concorda.

La deputata Marina Berlinghieri ricorda che nel corso dell'ultima riunione della Commissione per il Regolamento si è affrontato il tema della

contestazione delle credenziali della Delegazione russa, che potrebbe riproporsi anche nella Sessione di gennaio.

Alvise MANIERO, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per il contributo dato, dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle ore 15,30.

€ 7,20